

=====
agenzia mensile di informazione
sulle iniziative nell'università
Spedizione in abbonamento postale gruppo III
Reg. Tribunale di Palermo n. 21 del 20.6.1984
Dir. Nunzio Miraglia, dir. resp. Marina Pivetta
Redaz. Via XII Gennaio, 9 - 90141 Palermo
Co.Gra.S. Centro Stampa Ingegneria -Palermo
Pubblicità inferiore al 70%
=====

**UNIVERSITA'
DEMOCRATICA**
Settembre - Ottobre 1992
Anno IX n. 93 - 94

=====
IN QUESTO NUMERO =====

=	La legge sul dottorato di ricerca in discussione alla Camera	1
=	La Commissione Cultura della Camera non vuole confrontarsi	3
=	Il tentativo di sganciare gli associati e i ricercatori dagli ordinari	3
=	Il Cun e il Cnr vanno subito rinnovati	3
=	Meccanismi omogenei in tutti gli atenei per l'assegnazione degli incarichi	3
=	Testo della legge sul dottorato di ricerca in discussione alla Camera	4
=	Testo dei primi tre articoli della legge sul dottorato di ricerca approvati alla Camera	6
=	Emendamenti alla legge sul dottorato di ricerca proposti dall'Assemblea nazionale dei docenti universitari	7
=	Resoconto della discussione alla Camera sulla legge sul dottorato di ricerca	9
=	Ateneo di Palermo e Mafia	19
=	Avviso dell'Assemblea nazionale dei docenti universitari del 27 novembre 1992	20

=====

**CON LA LEGGE SUL DOTTORATO DI RICERCA IN VOTAZIONE
ALLA CAMERA SI VUOLE RIPRISTINARE LA FASCIA PRECARIA E
SUBALTERNA DI RECLUTAMENTO ALLA DOCENZA UNIVERSITARIA**

(Documento dell'Assemblea nazionale dei docenti universitari riunitasi a Roma il 9 ottobre 1992)

La legge sul dottorato di ricerca approvata dalla Camera nella scorsa legislatura.

La legge sul dottorato di ricerca, nel testo approvato alla Camera nella scorsa legislatura [v. testo a pagg. 4-5], è stata ripresentata alla Camera da Ruberti (Psi) ed è in discussione, in sede referente, nella commissione Cultura. Sono stati già approvati i primi tre articoli [v. testo a pag. 6] e la discussione riprenderà dopo l'approvazione della "finanziaria" [v. resoconti della discussione in Commissione alle pagg. 9-19].

L'Assemblea nazionale dei docenti universitari aveva espresso sul testo approvato dalla Camera nella precedente legislatura il seguente giudizio:

"La legge sul dottorato di ricerca approvata alla Camera nella scorsa legislatura rappresenta un grosso passo verso la privatizzazione dell'università, con la squalificazione del titolo di dottore di ricerca e la sua trasformazione in fascia di reclutamento precario e subalterno.

I corsi di dottorato continuano, con questa legge di "riforma", ad essere corsi-fantasma e anche la verifica finale diventa un fatto locale, accentuando così l'uso del dottorato come strumento di cooptazione personale alla docenza universitaria.

Inoltre, viene affidata all'"autonomia" locale l'articolazione e il finanziamento dei corsi e delle borse di studio, il cui importo è determinato caso per caso. In tal modo ci saranno dottorati e dottorandi "ricchi" e "poveri", a secondo della loro collocazione geografica e/o del settore scientifico.

Infine, si negano ai dottori di ricerca alcuni elementari riconoscimenti come quello di un consistente punteggio per il concorso di ricercatore o la possibilità di anticipare la prova di conferma a ricercatore."

Gli emendamenti dell'Assemblea nazionale dei docenti universitari.

Sulla base di queste considerazioni sono stati proposti diversi emendamenti fatti pervenire a tutti i membri della Commissione Cultura della Camera [v. pagg. 7-8].

I contenuti dei primi tre articoli approvati.

La sostanza di alcune richieste avanzate dall'Assemblea nazionale dei docenti universitari è stata accolta:

1. la commissione per gli esami finali è, nei fatti, nazionale e per la sua composizione si ricorre al sistema del sorteggio che l'Assemblea chiede anche per tutti gli altri concorsi universitari (secondo periodo del comma 2 dell'art. 2);

segue da pagina 1

2. l'entità della borsa di studio è uguale in tutti gli atenei diversamente da quanto previsto precedentemente (comma 2 dell'art. 3);

3. viene ripristinato il divieto di svolgere un altro corso di dottorato dopo averne concluso uno, impedendo così di trasformare il dottorato in una fascia di reclutamento precario a tempo indeterminato (comma 2 dell'art. 3).

Altre richieste importanti non sono state accolte:

1. la definizione di un programma e di un calendario dei corsi di dottorato che oggi normalmente non vengono svolti (comma 2 dell'art. 1);

2. la scelta da parte del "dottorando" dell'argomento per la prova finale (comma 2 dell'art. 1);

3. la commissione nazionale per l'esame di ammissione per impedire che la prova sia uno strumento di cooptazione personale (primo periodo del comma 2 dell'art. 2);

4. la possibilità ai ricercatori confermati di fare parte delle commissioni per gli esami finali (secondo periodo del comma 2 dell'art. 2);

5. impedire che i finanziamenti destinati allo svolgimento dei corsi di dottorato vengano "stornati".

Le proposte non accolte sono state riconfermate sotto forma di emendamenti [v. pagg. 7-8] per le successive fasi della discussione alla Camera.

Gli incontri con i responsabili dei gruppi parlamentari.

L'8 e il 9 ottobre (dopo che erano stati approvati i primi tre articoli della legge) si sono svolti gli incontri di una delegazione dell'Assemblea nazionale dei docenti universitari (Giacchi, Grandi, Miraglia, Mura, Riva) con alcuni rappresentanti dei gruppi presenti nella commissione Cultura:

- on. Dalla Chiesa (Rete) che ha mostrato disponibilità nei confronti degli emendamenti dell'Assemblea e sostanziale accordo sul nodo del valore del titolo di dottore di ricerca nei concorsi a ricercatore (v. più avanti);

- on. Mattioli (Verdi) che ha detto di condividere tutti gli emendamenti proposti dall'Assemblea nazionale agli articoli dal 4 in poi. Con Mattioli rimane un netto dissenso sul valore del titolo di dottore di ricerca;

- onn. Masini e Sangiorgio (Pds) che hanno mostrato disponibilità nei confronti degli emendamenti dell'Assemblea e sostanziale accordo sul nodo del valore del titolo di dottore di ricerca;

- on. Meo Zilio (Lega) che ha mostrato disponibilità nei confronti degli emendamenti dell'Assemblea e accordo sul valore del titolo di dottore di ricerca;

Con l'on. Poli Bortone (Msi), per un disguido, non è stato possibile incontrarsi. Poli Bortone, come nel passato, condivide molte delle posizioni dell'Assemblea ed ha già presentato alcuni degli emendamenti inviatele.

L'on. Vendola (Rifondazione) era disponibile a incontrare la delegazione in un altro giorno.

La richiesta di incontri era stata rivolta a luglio a tutti i gruppi rappresentati nella Commissione Cultura.

Si vuole istituire la quarta fascia docente, precaria e subalterna.

Non si vuole che il "dottorato di ricerca" sia un titolo di studio, non si vuole che il corso di dottorato sia di formazione alla ricerca e che tale preparazione sia spendibile nelle professioni sia pubbliche che private. Non si vuole che il "dottorato" sia quello che è nei paesi avanzati (Usa, altri paesi europei).

Si vuole, attraverso il "dottorato", ripristinare una fascia di reclutamento alla docenza precaria e subalterna.

Invece di riconoscere il valore del titolo con punteggio anche nei concorsi a ricercatore, si vuole farne un pre-requisito per questi concorsi che così smetterebbero, di fatto, di essere pubblici.

L'accademia che conta non ha mai digerito la scomparsa del precariato e che l'ingresso alla docenza avvenga in ruolo.

Perciò nel passato ha provato a trasformare il ruolo dei ricercatori in un "ruolo" a termine (mettendo ad esaurimento i ricercatori in servizio), aumentandone a dismisura i posti (20.000 e oltre).

Battuta in questo tentativo (anzi, il ruolo dei ricercatori si è rafforzato come terza fascia docente), l'accademia che conta tenta di rifarsi con il dottorato di ricerca per farlo diventare canale di fatto obbligatorio per diventare ricercatore.

Insomma, la baronia accademica vuole di nuovo una manovalanza che la serva nella didattica e nella ricerca (e magari in altro). Per questo ha bisogno di giovani reclutati personalmente (la burla dei concorsi locali), non in ruolo e in numero nettamente sovrabbondante rispetto agli sbocchi possibili, realizzando così le condizioni perfette per una totale dipendenza dal barone-padrone.

Chi vuole con più forza e da tempo trasformare il "dottorato" in precariato strutturato è l'on. Mattioli che già ci ha provato, senza successo, nella scorsa legislatura.

Questa volta a condividere le sue posizioni è Ruberti (relatore della legge) che ha presentato un emendamento in tal senso all'art. 4:

"Il titolo di dottore di ricerca costituisce, di norma, requisito di ammissione per l'accesso ai concorsi di ricercatore delle Università e di ricercatore di livello iniziale degli enti pubblici di ricerca. Ai predetti concorsi possono comunque accedere, in via eccezionale e previo giudizio motivato della Commissione Giudicatrice, i candidati che, sprovvisti del titolo di dottore di ricerca, siano in possesso di altri titoli che comprovino il raggiungimento di risultati di interesse scientifico".

La legge sul dottorato viene discussa senza che la stragrande maggioranza del mondo universitario ne sia informato. Nella disinformazione e nel disinteresse generali si sta tentando di sconvolgere l'organizzazione della docenza prevista dalla 382/80, per allontanarsi ancor più dalla riforma democratica della docenza universitaria, con un organico unico articolato in tre fasce (ordinari, associati, ricercatori).

Ripristino del precariato e ulteriore stratificazione gerarchica sono i propositi di sempre dell'accademia più retriva.

Contro questo progetto di restaurazione occorre che il mondo universitario e l'opinione pubblica si mobilitino.

LA COMMISSIONE CULTURA DELLA CAMERA NON VUOLE CONFRONTARSI CON IL MONDO UNIVERSITARIO

Già a luglio scorso l'Assemblea nazionale dei docenti universitari aveva chiesto alla Commissione di ascoltare una propria delegazione per consentirle di illustrare le posizioni dell'Assemblea stessa sulle questioni universitarie. La Commissione Cultura della Camera non ha ancora dato alcuna risposta, in questo proseguendo nella linea "autarchica" praticata nella precedente legislatura. Alla faccia del rinnovamento della politica, della riforma dei partiti, del nuovo rapporto con i cittadini, della fine delle lobbies parlamentari, ecc.

Roma, 9 ottobre 1992

L'Assemblea nazionale dei docenti universitari

IL TENTATIVO DI SGANCIARE GLI ASSOCIATI E I RICERCATORI DAGLI ORDINARI

Il governo sta tentando di sganciare una parte (associati e ricercatori) della docenza universitaria dalla dirigenza. L'aspetto più grave (e obiettivo principale) di questa operazione è quello di separare, per farli arretrare, associati e ricercatori dal ruolo "superiore" degli ordinari.

Se si volesse realmente solo trovare un modo per "far risparmiare lo stato" si potrebbe ripartire percentualmente tra tutti gli ordinari, gli associati e i ricercatori l'entità del "risparmio", senza ricorrere ad una manovra il cui significato è squisitamente ed esclusivamente accademico.

Roma, 9 ottobre 1992

L'Assemblea nazionale dei docenti universitari

IL CUN E IL CNR VANNO SUBITO RINNOVATI

Come prima Ruberti, pare che anche il nuovo ministro Fontana abbia interesse a mantenere "congelati" il Cun e il Cnr. Questi organismi in tal modo rischiano di aumentare la loro subalternità ai ministri di turno e di accrescere il loro interesse per l'"ordinaria amministrazione".

Occorre invece rinnovare subito questi organismi che dovrebbero rappresentare al massimo livello l'autonomia dell'università e della ricerca.

Su questo tema sarà proposta una interpellanza parlamentare e i rappresentanti dell'Assemblea nazionale dei docenti universitari al Cun proporranno agli altri membri di sottoscrivere un documento.

Roma, 9 ottobre 1992

L'Assemblea nazionale dei docenti universitari

SONO NECESSARI MECCANISMI E CRITERI OMOGENEI PER TUTTI GLI ATENEI NELL'ATTRIBUZIONE E NEL PAGAMENTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO

I modi di attribuzione e di retribuzione degli affidamenti e delle supplenze sono i più vari negli atenei e all'interno di essi. Non c'è nessun motivo positivo per consentire che la stessa questione abbia soluzioni le più diverse e in molti casi ispirate a interessi parziali. Occorre decidere e applicare nazionalmente un comportamento uguale ed equo. Su questa questione l'Assemblea nazionale dei docenti universitari elaborerà una richiesta nella prossima riunione del 27 novembre 1992.

Roma, 9 ottobre 1992

L'Assemblea nazionale dei docenti universitari

TESTO DELLA LEGGE SUL DOTTORATO DI RICERCA IN DISCUSSIONE ALLA CAMERA

Il 2 luglio 1992 Ruberti (Psi) ha presentato la proposta di legge "Disposizioni sul dottorato di ricerca", n. 1197, riproponendo il testo approvato il 6 marzo 1991 dalla Commissione cultura della Camera in sede legislativa. Quel testo era stato trasmesso al Senato che non l'ha discusso.

La discussione della legge ripresentata da Ruberti è stata assegnata, in sede referente, alla Commissione Cultura della Camera e relatore della legge è stato nominato lo stesso Ruberti.

La votazione degli emendamenti avviene riferita al suddetto testo che qui di seguito si riporta.

Art. 1

(Dottorato di ricerca)

1. Le università rilasciano il titolo accademico di dottore di ricerca al termine di appositi corsi successivi alla laurea.

2. Il corso di dottorato consiste nella frequenza, presso un dipartimento, di cicli di lezioni e di seminari e nello svolgimento di un programma di ricerca e si conclude con una prova costituita dalla presentazione e discussione di una dissertazione scritta o di lavori grafici su un argomento, scelto anche su proposta del candidato, relativo alle discipline del corso e della ricerca.

3. Il corso ha la durata di tre anni accademici. Per ciascun corso i posti di dottorato da attivare non possono essere inferiori a tre e superiori a quindici ivi compresi quelli di cui alle convenzioni previste dal comma 1 dell'articolo 3.

4. La prova conclusiva può essere differita oltre il limite di durata del corso e comunque non oltre il successivo anno accademico, qualora il consiglio di corso ritenga che sussistano apprezzabili motivi per il completamento del programma di ricerca, ferma restando la cessazione del godimento della borsa di studio di cui all'articolo 3.

5. Il collegio dei docenti può autorizzare lo svolgimento di parti del programma di ricerca nonché la frequenza di appositi corsi presso altre università e organismi di ricerca, pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali.

Art. 2

(Istituzione dei corsi)

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale, definisce l'elenco dei titoli di dottore di ricerca rilasciabili e individua il fabbisogno delle grandi aree disciplinari entro le quali sono attivabili i corsi di dottorato, tenuto conto della relazione triennale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica e del piano triennale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Il regolamento didattico di ateneo, di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, disciplina anche i criteri e le procedure per l'attivazione dei corsi, le modalità di accesso, la composizione delle commissioni per l'esame di ammissione e per quelli finali, nonché la composizione del collegio dei docenti di cui all'articolo 5 che deve coordinare le attività formative e di ricerca. Nella composizione delle commissioni per l'esame finale va comunque prevista la presenza di membri di altre università anche straniere, i quali non possono essere nominati per i successivi tre cicli.

3. Entro il 31 dicembre dell'anno accademico antecedente a quello di inizio dei corsi, le università comunicano al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il programma dei corsi di dottorato che intendono attivare e i relativi posti, intendendosi confermati quelli dell'anno precedente in caso di omessa comunicazione, corredando la richiesta con l'indicazione delle strutture e dei mezzi finanziari impiegati.

4. Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio universitario nazionale, fissa il numero complessivo dei posti attivabili di dottorato di ricerca per ciascuna area e per ciascun corso in un quadro di contemperamento delle richieste inoltrate dalle università, delle esigenze di sviluppo della ricerca scientifica e delle disponibilità di fondi iscritti in bilancio da destinare alle borse di studio per il dottorato di ricerca, ed in considerazione della necessità di riequilibrio della ricerca fra nord e sud.

5. Le università, con decreto del rettore, avuta comunicazione del decreto di cui al comma 4, attivano i relativi corsi di dottorato nel numero dei posti dallo stesso previsti ed emettono i conseguenti bandi di accesso entro i due mesi successivi.

6. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le modalità e le procedure di cui al presente articolo, può eccezionalmente, per comprovate esigenze di articolazione ed organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca, autorizzare

l'attivazione dei corsi stessi con il concorso di altre università. In tal caso, le università interessate individuano nella richiesta il dipartimento sede amministrativa del corso.

Art. 3.

(Borse di studio)

1. Le università assicurano, nell'ambito delle disponibilità del proprio bilancio, i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei corsi e alla corresponsione di borse di studio, anche mediante convenzioni con enti di ricerca e con istituzioni ed imprese pubbliche e private.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio universitario nazionale, sono determinate le misure minime delle borse nonché gli eventuali criteri per l'assegnazione.

3. Nella determinazione dell'ammontare delle borse di studio si deve tener conto anche di tutti gli oneri comunque connessi allo svolgimento delle attività richieste al dottorando.

4. La misura minima della borsa di studio può essere annualmente adeguata alle variazioni del costo della vita, e comunque è adeguata ogni triennio, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Chi ha usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca non può in nessun caso fruirne una seconda volta per lo stesso titolo.

6. Per le borse di studio di cui al presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

7. Ai dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato di ricerca continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

8. Le domande di accesso ai corsi possono essere presentate, oltre che dai laureati, anche da coloro che ritengono di conseguire il diploma di laurea entro il successivo 5 novembre.

segue da pag. 4

Art. 4.

(Titolo di dottore di ricerca)

1. Il titolo di dottore di ricerca non costituisce requisito di ammissione agli impieghi pubblici e per l'accesso ai concorsi di professore e di ricercatore universitario ovvero al profilo di ricercatore degli enti pubblici di ricerca. Esso deve essere valutato, nei concorsi di ricercatore universitario e di ricercatore degli enti pubblici di ricerca di livello iniziale, con un punteggio almeno pari al 30 per cento di quello complessivo a disposizione della commissione per i titoli scientifici e costituisce, a parità di merito, titolo preferenziale. Esso può essere valutato nei concorsi del pubblico impiego. Nei concorsi di ricercatore universitario, il titolo di dottore di ricerca affine al raggruppamento disciplinare per il quale è bandito il concorso può sostituire come requisito di ammissione il diploma di laurea non affine.

2. Ai dottori di ricerca vincitori di concorso per l'accesso ai ruoli di professore universitario o di ricercatore, anche presso gli enti pubblici di ricerca, è riconosciuta, mediante riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, una anzianità pari alla durata del corso di dottorato. Per tale riconoscimento si applicano le norme di cui all'articolo 13 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come integrato dalle disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, e all'articolo 15 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

3. Per il riconoscimento e l'equipollenza dei titoli di dottore di ricerca continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e alle leggi 18 giugno 1986, n. 308, e 11 luglio 1986, n. 352.

Art. 5.

(Collegio dei docenti)

1. Il collegio dei docenti non può essere costituito da un numero di componenti inferiori a cinque. Possono essere chiamati a farne parte i professori universitari di ruolo, i ricercatori confermati dalle università e i ricercatori degli enti pubblici di ricerca appartenenti alle due fasce differenziate di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568. Del collegio può anche far parte un esperto di alta qualificazione designato dai soggetti che hanno stipulato le convenzioni ai sensi dell'articolo 3.

2. La presidenza del collegio è in ogni caso riservata ad un professore di ruolo di

prima fascia anche se a tempo definito.

3. L'impegno dei professori universitari nei corsi di dottorato di ricerca costituisce adempimento dei propri doveri istituzionali previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. Alla fine di ciascun anno gli iscritti presentano una particolareggiata relazione sull'attività e sulle ricerche svolte al collegio dei docenti che ne cura la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduità e dell'operosità, può proporre al rettore l'esclusione dal proseguimento del corso di dottorato di ricerca. La mancata presentazione della relazione comporta comunque l'esclusione del dottorando dal corso e la decadenza dal diritto di percepire la borsa.

Art. 6.

(Diritti e doveri dei dottorandi di ricerca)

1. Gli ammessi ai corsi di dottorato possono svolgere compiti di supporto alle attività didattiche con esclusione dell'attività di docenza, disciplinata dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341; possono partecipare a progetti di ricerca svolti presso gli enti di ricerca e le università, ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito del programma di attività del corso.

2. Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca non possono essere contemporaneamente iscritti ad altri corsi di studio universitario. Per coloro che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca e siano già iscritti a scuole di specializzazione o ad un corso di laurea, la durata dei predetti corsi è sospesa fino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato.

3. Agli ammessi ai corsi di dottorato si estendono, in materia di rinvio del servizio militare di leva, le disposizioni di cui alla lettera e) del primo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

4. Sono altresì estese alle donne ammesse ai corsi di dottorato di ricerca le norme vigenti in materia di tutela della maternità; tale estensione comporta la possibilità di prorogare, a domanda, la durata del corso, senza l'erogazione della borsa per il periodo di proroga.

Art. 7.

(Posti di dottorato di ricerca riservati a studenti stranieri)

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro stabilisce, con proprio decreto, le modalità, i criteri e i finanziamenti, ivi comprese le borse di studio, per l'istituzione di posti di dottorato di ricerca da riservare a studenti stranieri, anche in deroga ai limiti fissati dal comma 4 dell'articolo 2, senza oneri aggiuntivi a carico dei fondi iscritti in bilancio per la corresponsione delle borse di studio.

Art. 8.

(Norme transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa di attuazione dei principi di autonomia delle università, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1984, n. 476, per la determinazione della quota parte dell'apposito stanziamento di bilancio da destinare alla concessione di borse di studio da attribuire agli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca e dell'importo di ciascuna borsa, da porre a carico del bilancio dello Stato. Detto importo può essere integrato a valere sulle disponibilità dei bilanci delle università derivanti dal comma 1 dell'articolo 3. La predetta quota di stanziamento destinata alle borse di studio per il dottorato di ricerca è ripartita fra le università con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2.

2. Nel rispetto dei limiti massimi fissati dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2, le università possono attivare ulteriori posti, con le convenzioni di cui al comma 1 dell'articolo 3, che devono prevedere l'impegno finanziario per la corresponsione della borsa per tutta la durata del corso di dottorato. Le relative richieste devono essere formulate contestualmente alla richiesta di attivazione del corso di dottorato cui si riferiscono.

3. Il precedente ordinamento dei corsi di dottorato di ricerca resta in vigore non oltre il ciclo successivo a quello in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.

4. Con l'entrata in vigore della presente legge, il titolo di dottore di ricerca è rilasciato dall'università sede amministrativa del corso e, in attesa delle previste modifiche statutarie, la commissione per il rilascio del titolo è costituita dal collegio dei docenti del corso.

Art. 9.

(Norma abrogativa e finale)

1. Sono abrogate le disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dalla legge 13 agosto 1984, n. 476, ad eccezione dei primi quattro commi dell'articolo 74 e delle disposizioni richiamate nel regime transitorio previsto dall'articolo 8 della presente legge, nonché ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

2. Per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245.

TESTO DEI PRIMI TRE ARTICOLI DELLA LEGGE SUL DOTTORATO DI RICERCA APPROVATI ALLA CAMERA

Si riporta il testo dei primi tre articoli della legge sul dottorato di ricerca approvati dalla Commissione Cultura della Camera in sede referente. La discussione e la votazione degli altri articoli avverrà dopo l'approvazione della "finanziaria".

Gli emendamenti "Ai Deputati" (pag. 7 in basso) si riferiscono ai primi tre articoli nel testo approvato e sono proposti per la fase successiva della discussione della legge alla Camera.

ART. 1.

(Dottorato di ricerca).

1. Le università rilasciano il titolo accademico di dottore di ricerca al termine di appositi corsi successivi alla laurea.

2. Il corso di dottorato consiste nella frequenza, presso un dipartimento, di cicli di lezioni e di seminari e nello svolgimento di un programma di ricerca e si conclude con una prova

pubblica, tendente ad accertare il conseguimento di risultati di rilievo scientifico, costituita dalla presentazione e discussione di una dissertazione scritta o di lavori grafici su un argomento, valutata anche la proposta del candidato, relativo alle discipline del corso e della ricerca.

3. Il corso deve avere una durata non inferiore a tre né superiore a quattro anni accademici

, ferma restando l'omogeneità all'interno delle stesse aree disciplinari.

Per ciascun corso i posti di dottorato da attivare non possono essere inferiori a tre e superiori a quindici, ivi compresi quelli di cui alle convenzioni previste dal comma 1 dell'articolo 3.

4. Il collegio dei docenti può autorizzare lo svolgimento di parti del programma di ricerca nonché la frequenza di appositi corsi

presso strutture della stessa o di altre università nonché di

organismi di ricerca, pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali.

ART. 2.

(Istituzione dei corsi)

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ogni triennio, con proprio decreto, sentito il consiglio universitario nazionale e il CNST, tenuto conto della relazione triennale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica e del piano triennale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168:

a) determina il fabbisogno delle grandi aree disciplinari per le quali sono attivabili i corsi di dottorato;

b) individua le università abilitate al rilascio dei titoli di dottore di ricerca nelle grandi aree disciplinari di cui al punto a).

2. Il regolamento didattico di ateneo, di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, disciplina anche i criteri e le procedure per l'attivazione dei corsi, le modalità di accesso con procedure concorsuali, criteri per il differimento non superiore comunque a due anni dalla prova conclusiva, la composizione delle commissioni per l'esame di ammissione e per quelli finali, nonché la composizione del collegio dei docenti di cui all'articolo 5 che deve coordinare le attività formative e di ricerca.

Nella composizione delle commissioni per l'esame finale va comunque prevista la presenza in maggioranza di professori di altre università e di ricercatori di enti pubblici di ricerca appartenenti alle due fasce differenziate di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, anche stranieri, scelti per sorteggio dalle università da elenchi, definiti con decreto del Ministro, su indicazione del CUN e del CNST, per ciascuna area disciplinare.

3. Le università, abilitate al rilascio dei titoli di dottore di ricerca, tenuto conto del fabbisogno delle grandi aree disciplinari, con decreto del Rettore, attivano i corsi di dottorato in relazione alle risorse strutturali finanziarie disponibili nei propri bilanci. Le università, per comprovate esigenze organizzative possono altresì attivare i corsi di dottorato in concorso con altre università, sempreché tali università siano abilitate ai sensi del comma 1.

Le eventuali convenzioni tra gli atenei interessati potranno prevedere integrazioni dei rispettivi regolamenti didattici.

ART. 3.

(Borse di studio).

1. Le università assicurano, nell'ambito delle disponibilità del proprio bilancio, i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei corsi e alla corresponsione di borse di studio, anche mediante convenzioni con enti di ricerca e con istituzioni ed imprese pubbliche e private,

nonché per garantire le attività di studio e di ricerca dei dottorandi.

2. Per tali borse si applicano i commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398.

3. Le domande di accesso ai corsi possono essere presentate, oltre che dai laureati, anche da coloro che ritengono di conseguire il diploma di laurea entro il successivo 5 novembre.

UNIVERSITA' DEMOCRATICA

è l'unica agenzia che riporta i resoconti parlamentari relativi alla discussione delle leggi riguardanti l'università. Questa informazione-documentazione comporta uno sforzo economico aggiuntivo particolarmente gravoso per una iniziativa fondata esclusivamente sui contributi volontari degli operatori universitari. Per inviare contributi vedi sotto.

Questo numero di

UNIVERSITA' DEMOCRATICA

è stato inviato ai membri delle commissioni cultura della Camera e istruzione del Senato, ai gruppi parlamentari, al ministero, ai membri del CUN, ai rettori, ai presidi, ai partiti, ai coordinamenti, alle associazioni e ai sindacati universitari, ai quotidiani, ai settimanali, alle agenzie stampa, e a coloro che hanno inviato uno specifico contributo per ricevere l'Agenzia;

Chi desidera ricevere per un anno "Università Democratica" deve inviare uno specifico contributo (almeno 25.000 lire), con assegno non trasferibile o vaglia postale, a Nunzio Miraglia c/o Dipartimento di Ingegneria Strutturale - Viale delle Scienze - 90128 Palermo = Tel. 091 580644 - 6568417 - 6568111 = Fax 091 6568407

Proposta di emendamenti al Disegno di legge "Disposizioni sul dottorato di ricerca"

Ai Deputati della Commissione Cultura

Emendamenti agli articoli ancora da votare in sede referente

EMENDAMENTI ALL'ART. 4 (Titolo di dottore di ricerca)

= Al comma 1 cassare le parole "almeno" e "per i titoli scientifici"

Si tratta di valutare maggiormente il titolo di dottore di ricerca.

= Aggiungere il seguente comma:

"I dottori di ricerca vincitori di concorso per ricercatore universitario possono, su loro richiesta, sostenere il giudizio di conferma di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dopo un anno dall'immissione in ruolo."

Anche in questo caso si tratta di riconoscere e valorizzare maggiormente il titolo di dottore di ricerca.

EMENDAMENTO ALL'ART. 5 (Collegio dei docenti)

= Cassare l'ultimo periodo del comma 1.

Chi paga sceglie!

= Cassare il comma 2.

Il comma 2 vuole assicurare corporativamente la presidenza di un collegio che dovrebbe essere invece libero di scegliere da solo senza "garanzie" categoriali.

= Sostituire il comma 3 con il seguente:

"L'impegno dei professori e dei ricercatori confermati universitari costituisce adempimento dei propri compiti istituzionali previsti rispettivamente dall'articolo 10 e dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 432."

Si tratta di rendere completo il comma in relazione al contenuto del comma 1.

EMENDAMENTO ALL'ART. 6 (Diritti e doveri dei dottori di ricerca)

= Al comma 1 sostituire il periodo che va dall'inizio al punto e virgola con le parole "Gli ammessi ai corsi di dottorato possono svolgere seminari su temi inerenti la propria attività di ricerca"

Il testo approvato alla Camera vuole trasformare il dottorato di ricerca in una fascia di reclutamento precaria e subalterna, ripristinando così le vecchie figure di precariato (borsisti, assegnisti, contrattisti).

= Sostituire il comma 4 con il seguente:

"Sono altresì estese agli ammessi ai corsi di dottorato le norme vigenti in materia di tutela della maternità; tale estensione comporta la possibilità di prorogare, a domanda, la durata del corso."

Non si può limitare alle donne l'estensione di tali norme, prevedendo esse che per il periodo successivo al parto possa essere il padre ad accudire al neonato. Inoltre sarebbe una gravissima penalizzazione il legare la proroga alla non erogazione della borsa: ciò potrebbe portare ad una discriminazione tra chi può "pagarsi" gli ultimi mesi di gestazione e i primi mesi dopo il parto e chi tale possibilità economica non ha.

Ai Deputati

Emendamenti agli articoli già votati in sede referente

EMENDAMENTI ALL'ART. 1 (Dottorato di ricerca)

= Al comma 2 dopo la parola "seminari" introdurre le parole ",che saranno svolti secondo un programma e un calendario definiti"

segue da pag. 7

annualmente prima dell'inizio dell'anno accademico,"

Si tratta di rendere realmente tale i corsi di dottorato, impegnandovi in modo effettivo e programmato tutti i membri del collegio dei docenti, superando così l'attuale stato di disimpegno e casualità che caratterizza lo svolgimento (spesso il "non svolgimento") della stragrande maggioranza dei corsi di dottorato.

= Al comma 2 sostituire le parole "valutata anche la" con la parola "su".

Si tratta di lasciare una maggiore autonomia al candidato che altrimenti potrebbe vedersi imposto l'argomento della "tesi".

= Alla fine del comma 4 aggiungere il seguente periodo:

"Se tale attività è svolta fuori dalla provincia in cui ha sede il dipartimento presso cui si svolge il corso di dottorato e per un periodo complessivo non superiore alla metà della durata del corso, l'ammontare della borsa di studio di cui all'art. 3 è aumentato del cinquanta per cento".

E' indubbio che la permanenza fuori la sede del corso di dottorato (generalmente utile e per questo da non scoraggiare o da rendere possibile solo ai "benestanti") comporta un aumento notevole di costi per il dottorando.

EMENDAMENTI ALL'ART. 2 (Istituzione dei corsi)

= Sostituire il comma 1 con il seguente:

"Il Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica, ogni triennio, con proprio decreto, tenuto conto della relazione triennale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica e del piano triennale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168:

a) sentito il Consiglio universitario nazionale e il CNST, determina il fabbisogno delle grandi aree disciplinari per le quali sono attivabili i corsi di dottorato;

b) su proposta del Consiglio universitario nazionale, individua le università abilitate al rilascio dei titoli di dottore di ricerca nelle grandi aree disciplinari di cui al punto a)."

L'individuazione delle università abilitate al rilascio dei titoli di dottore di ricerca non è (non deve essere) questione rimessa a logiche politico-ministeriali; essa deve invece basarsi su valutazioni la cui natura rende necessario che sia il massimo organo di rappresentanza dell'università a decidere in piena autonomia.

= Nel secondo periodo del comma 2, dopo la parola "finale" aggiungere le parole "e di ammissione".

Si tratta di decidere se il dottorato deve ancor più diventare un fatto "privato" e locale (come si fa con il testo approvato alla Camera) o se invece bisogna ancor più qualificarlo, togliendogli il carattere di strumento di cooptazione personale per la carriera docente.

= Nel secondo periodo del comma 2, la parola "professori" aggiungere le parole "e di ricercatori confermati".

L'esclusione dei ricercatori confermati è ingiustificata e in contraddizione con quanto previsto dall'articolo 5 che prevede la loro presenza nel collegio dei docenti.

= Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"I finanziamenti destinati allo svolgimento dei corsi di dottorato devono essere esclusivamente utilizzati per lo svolgimento di detti corsi e per l'attività formativa e di ricerca del dottorando".

Si tratta di impedire che detti finanziamenti vengano in realtà "stornati" per spese non utili allo svolgimento dei corsi, trasformandoli in "integrazione" della dotazione dei dipartimenti o dei fondi a disposizione dei singoli docenti.

Roma, 9 ottobre 1992

L'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DOCENTI UNIVERSITARI

= Si ricorda che nel luglio scorso l'Assemblea nazionale dei docenti universitari ha rivolto alla Commissione la richiesta di ascoltare una delegazione dell'Assemblea stessa per potere esporre le posizioni e le richieste sulle questioni riguardanti l'Università.

RESOCONTO DELLA DISCUSSIONE ALLA CAMERA DELLA LEGGE SUL DOTTORATO DI RICERCA

Si riporta il resoconto della discussione generale e della discussione e votazione dei primi tre articoli della legge sul dottorato di ricerca, nella Commissione Cultura della Camera. Con l'asterisco sono segnati gli emendamenti approvati.

Si ricorda che la pubblicazione dei resoconti parlamentari costituisce un onere economico particolarmente gravoso. "Università Democratica" è l'unica agenzia che si fa carico di riportare i resoconti parlamentari per consentire a tutto il mondo universitario di vedere "direttamente" cosa realmente dicono e soprattutto fanno i gruppi parlamentari e i singoli parlamentari sulle leggi riguardanti l'università. Si rinnova l'invito a inviare contributi per consentire di continuare questo servizio di informazione (v. p. 6 in basso).

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 30 luglio 1992, ore 12,20. — Presidenza del Presidente Aldo ANIASI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Rossella Artoli.

Proposta di legge:

RUBERTI: Disposizioni sul dottorato di ricerca (1197).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il relatore Antonio RUBERTI (gruppo del PSI), prima di illustrare il merito della proposta di cui è firmatario, ricorda che nella X legislatura è stato avviato un processo di riforma complessiva del sistema universitario, nell'ambito del quale, accanto a provvedimenti di portata generale (ordinamenti, programmazione, diritto allo studio, autonomia), sussistevano provvedimenti più specifici per l'università come quello relativo alle borse di studio, al finanziamento delle università private, alle università per stranieri. La proposta relativa al dottorato faceva appunto parte di quest'ultimo gruppo. Occorre in questa legislatura, a suo avviso, completare e sviluppare il processo di riforma, in uno spirito di collaborazione tra Parlamento e Governo. Ciò significa anche che, così come avvenne per la passata legislatura, si utilizzino insieme alle proposte del Governo quelle di origine parlamentare per completare tale processo. La proposta in esame si inserisce in quest'ottica di collaborazione. Segnala poi, che, sebbene non ancora assegnata alla Commissione, risulta già presentata dal deputato Poli Bortone ed altri un'ulteriore proposta di legge sulla stessa materia.

Nel merito, ricorda che l'istituto del dottorato di ricerca fu istituito dalla legge-delega 11 febbraio 1980, n. 28, cui seguì il decreto legislativo delegato 11 luglio 1980, n. 382. Tale istituto si proponeva come strumento per la formazione di giovani ricercatori. Il primo ciclo di dottorato fu attivato nell'anno accademico 1983-84 e vi furono difficoltà a realizzare la regolarità dei successivi cicli. Ormai siamo all'ottavo ciclo di dottorato e si può tracciare un primo bilancio dell'esperienza effettuata. Negli ultimi tre anni il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha assegnato 4.000 borse per ogni anno; inoltre è stata adeguata l'entità della borsa di studio ed è stato introdotto un punteggio preferenziale per chi abbia conseguito il dottorato relativamente ai concorsi di ricercatore universitario. E in fase di completamento un'indagine dell'Istituto per la documentazione del CNR, dal quale emerge un giudizio complessivo più favorevole di quello che si tende genericamente a dare.

Dopo aver ricordato che il disegno di legge presentato congiuntamente dall'allora ministro della pubblica istruzione e dal ministro per il coordinamento della ricerca scientifica nella passata legislatura

fu sottoposto all'attenzione del mondo accademico nel convegno tenutosi a Parma il 27 maggio 1988, rileva che l'istituto del dottorato vive tuttora una condizione di compromesso tra il dottorato così come inteso nelle università straniere e la libera docenza di antica memoria: difatti l'attuale legislazione prevede l'assegnazione finale del titolo in sede nazionale. Pertanto si rivela necessario un intervento legislativo, che possa adeguare la normativa al nuovo quadro autonomistico garantito alle università nella legge n. 168 istitutiva del Ministero dell'università. A tale scopo il comma 1 dell'articolo 1 prevede che il titolo di dottore di ricerca sia rilasciato dalle singole università. Per garantire tuttavia il coinvolgimento di una più ampia rappresentanza accademica, il comma 2 dell'articolo 2 prevede che la commissione giudicatrice si avvalga anche di esperti appartenenti all'università che rilascia il titolo. Una conseguenza delle scelte autonomistiche è il superamento del consorzio fra più università, per la gestione dei corsi di dottorato. Per tener conto tuttavia dei risultati positivi che ha dato in vari casi la collaborazione di più università, ritiene che si possa prevedere nell'articolo 2 esplicitamente la facoltà per le singole università di chiamare professori e ricercatori di altre università per contribuire al corso di dottorato.

Altro punto di rilievo è costituito dal riferimento, di cui al comma 1 dell'articolo 2, alle grandi aree disciplinari: non esiste altro paese in cui per descrivere l'oggetto del dottorato sono necessari titoli di più righe; è importante rivedere l'attuale situazione anche per rendere meglio confrontabile con i dottorati degli altri paesi il nostro sistema. Per quanto riguarda il numero di dottori di ricerca, occorre muoversi in una linea di equilibrio tra autonomia e programmazione: il comma 4 dell'articolo 2 prevede che sia fissato in sede nazionale il numero dei posti disponibili e poi avvenga la ripartizione tra le singole università sulla base delle rispettive richieste. In merito alle risorse, segnala che a quelle provenienti dai trasferimenti statali si aggiungono quelle esterne.

Con riferimento alla struttura del corso è prevista una scansione in due fasi: una iniziale dedicata a studi, seminari e attività simili; una seconda dedicata all'elaborazione di una tesi finale. A tal proposito, sottolinea che va conservata al dottorando la possibilità di scegliere autonomamente il tema di ricerca ma va anche data la possibilità di inserirsi nei programmi dell'ateneo. Non è invece previsto l'impegno dei dottorandi nella didattica. In merito segnala che la proposta del deputato Poli Bortone esclude esplicitamente tale impegno; personalmente ritiene invece che tale punto possa essere rivisto.

La proposta contiene inoltre alcune previsioni in favore dei dottorandi, come il superamento del vincolo assoluto di presentazione della tesi alla scadenza del termine del corso, la disciplina sulla maternità ed il riconoscimento del tratta-

mento di previdenza e di quiescenza per i dottori che successivamente entrino a far parte dell'amministrazione pubblica.

Per quanto riguarda il valore del titolo di dottore di ricerca, ricorda che questo è un requisito necessario per accedere alle borse di studio istituite dalla legge n. 389 del 1989, mentre non costituisce un requisito per gli altri concorsi universitari. In questo senso si muove invece un emendamento del deputato Mattioli, già presentato, che potrebbe però provocare un'eccessiva rigidità nel reclutamento universitario.

In conclusione, ritiene che si possano apportare miglioramenti al testo presentato; in particolare, segnala all'attenzione della Commissione i seguenti punti: occorre chiarire che la tesi finale deve costituire un lavoro originale; va meglio disciplinato il regime delle borse di studio, che devono coprire le spese personali ma non quelle legate alla ricerca; va affrontata la questione dell'impegno o meno dei dottorandi nella didattica; va chiarito se possa partecipare alla selezione iniziale anche chi non abbia già conseguito la laurea, come prevede la proposta del deputato Poli Bortone, e infine va affrontato il problema della qualificazione delle sedi attraverso la valutazione del Consiglio universitario nazionale.

Sulla base delle considerazioni esposte, ritiene che si possa rapidamente procedere all'esame del provvedimento, tenendo conto delle riflessioni emerse nei quattro anni già trascorsi dalla presentazione del primo disegno di legge in materia.

Il Presidente Aldo ANIASI rinvia, infine, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,50.

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 10 settembre 1992, ore 10,20. — Presidenza del Presidente Aldo ANIASI, indi del Vicepresidente Rodolfo CARELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Rossella Artoli.

Proposta di legge:

RUBERTI: Disposizioni sul dottorato di ricerca (1197).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, iniziato lo scorso 30 luglio.

Il Presidente Aldo ANIASI ricorda che in data 30 luglio 1992 l'Assemblea ha approvato la dichiarazione d'urgenza per la proposta di legge n. 1197. Pertanto, ai sensi dell'articolo 81 del regolamento, il termine massimo di quattro mesi per riferire all'Assemblea è ridotto alla metà.

Il deputato Giovanni MEO ZILIO (gruppo della lega nord) ritiene che il provvedimento nel suo complesso sia meritevole

non solo di alcuni ritocchi formali, ma anche di alcune modifiche di carattere più sostanziale. In particolare, segnala che al secondo comma dell'articolo 1 è previsto che la dissertazione finale del dottorando avvenga su un tema scelto « anche su proposta del candidato ». Per evitare eventuali contrasti tra il dottorando e chi dirige la ricerca, suggerisce di chiarire che il tema debba essere stabilito di reciproca intesa tra candidato e direttore. Inoltre suggerisce, con riferimento al comma 3 dell'articolo 1, di limitare al numero massimo di dieci i posti da attivare per ogni corso di dottorato: questo appare infatti il rapporto ottimale, anche in base all'esperienza verificatasi all'estero ed in particolare negli Stati Uniti. Considera inoltre opportuno stabilire che alla prova finale del dottorato possano partecipare anche studiosi che non abbiano seguito i corsi di dottorato, eventualmente prevedendo dei requisiti relativi all'età e alla laurea. Di seguito, ricorda che per la libera docenza non era indispensabile il requisito del conseguimento della laurea: una previsione simile potrebbe essere ripresa anche nell'attuale provvedimento, al fine di non escludere studiosi che abbiano acquisito, eventualmente all'estero, esperienze di particolare valore.

Propone inoltre di riflettere sull'opportunità di sopprimere dal comma 6 dell'articolo 2 il termine « eccezionalmente », in riferimento alla possibilità di autorizzare corsi di dottorato che facciano capo a più università.

In riferimento all'articolo 3, che disciplina le borse di studio, sottopone all'attenzione della Commissione la possibilità di recuperare la previsione di limiti massimi di reddito familiare ai fini della concessione della borsa stessa.

Riguardo all'articolo 4, muove delle osservazioni critiche rispetto alla valutabilità del titolo di dottore di ricerca per i concorsi di ricercatore universitario. La proposta prevede un punteggio del 30 per cento, che appare molto alto e vincola in maniera eccessiva la commissione di concorso. Bisogna invece tenere conto che il dottore di ricerca, oltre al riconoscimento formale della propria attività, ha conseguito un'esperienza di ricerca che dovrebbe costituire la reale garanzia per la propria futura carriera.

Con riguardo all'articolo 6, si dichiara d'accordo con l'esclusione del dottorando dall'attività di docenza; anzi, ritiene equivoca la possibilità di utilizzare il dottorando stesso come « supporto » all'attività didattica, il che vuol dire che spesso questi viene impiegato nelle commissioni d'esame. Per evitare quindi equivoci sulla figura del dottorando, suggerisce di riprendere il termine « tutorato », già utilizzato a proposito della libera docenza.

In conclusione, si sofferma sul punto più qualificante per il proprio gruppo, che si riferisce al comma 4 dell'articolo 2. Tale disposizione prevede che il numero complessivo dei posti attivabili debba tener conto anche dell'esigenza di riequilibrare il divario esistente tra nord e sud del paese. Se da un lato è nota la carenza delle

corrono con disposizioni di questo tipo, che spesso invece di limitare gli squilibri finiscono per aggravarli. Dovrà invece essere compito del ministro e del CUN di coordinare gli interventi al fine di utilizzare al meglio le risorse disponibili, al Nord come al Sud.

Il deputato Gianni Francesco MATTIOLI (gruppo dei verdi) ricorda che l'attuale proposta fu già ampiamente discussa nel corso della X legislatura. Esprime quindi il rimpianto di veder mutata la persona del ministro, in quanto l'onorevole Ruberti si comportò da avversario leale ma competente. Ritiene che il cambio della guida del Ministero dell'università abbia costituito uno dei momenti più deboli nella formazione dell'attuale Governo.

Dopo che il deputato Giovanni MEO ZILIO (gruppo della lega nord), interrompendo il deputato Mattioli, ha dichiarato di condividere le valutazioni a proposito della sostituzione dell'ex ministro Ruberti, il deputato Gianni Francesco MATTIOLI (gruppo dei verdi), sul merito del provvedimento, dichiara che occorre chiarire il valore del titolo di dottore di ricerca, che non deve rimanere solo un pezzo di carta. In proposito, segnala che anche il documento di programmazione economico-finanziaria ha ribadito la necessità che il paese si doti di un efficace sistema di ricerca. Ricorda quindi che già nella precedente legislatura presentò una emenda voluta a chiarire che il titolo di dottore di ricerca costituisce requisito ordinario per l'ammissione al concorso per ricercatore universitario: ciò perché il dottorato non è un punto di arrivo. Ove invece si verificassero casi eccezionali, le commissioni di concorso potrebbero ammettere al concorso anche candidati che presentino un curriculum equivalente. In tal modo, oltretutto, verrebbe evitato il problema della percentuale per la valutazione del titolo di dottore di ricerca: una volta ammessi al concorso per ricercatore, tutti i candidati sono sullo stesso livello, abbiano o meno conseguito il titolo di dottore di ricerca. Ritiene che un altro punto della proposta vada rimeditato: per evitare che ci siano facoltà dove diventa più facile raggiungere il titolo di dottore di ricerca, occorre prevedere che nella Commissione giudicatrice della prova finale ci sia un componente proveniente da una università diversa rispetto a quella presso la quale si svolge il corso di dottorato. Tale componente andrebbe appunto sorteggiato tra i cultori della materia di altri atenei. Rende noto che su questo punto ha raccolto l'adesione anche l'ex senatore Vezzini, sia pure in un incontro di carattere personale. Segnala inoltre al rappresentante del Governo, affinché lo sottoponga a sua volta all'attenzione del CUN, lo squilibrio che si è verificato tra dottorandi nelle materie scientifiche e quelli nelle materie umanistiche: per le quali si è verificato un surplus.

Dichiara infine di non condividere le perplessità del deputato Meo Zilio sulla necessità di colmare lo squilibrio tra Nord e Sud in sede di attribuzione dei posti di dottorato. Ricorda in proposito che probabilmente il professor Rubbia non avrebbe mai conseguito il premio Nobel senza la collaborazione delle università del Meridione, che non sempre e non dovunque danno luogo ai lamentati fenomeni di inefficienza e di spreco. Devono essere altri i mezzi con i quali contrastare la mancanza di rigore nella spesa delle risorse pubbliche.

Il deputato Adriana POLI BORTONE

(gruppo del MSI-destra nazionale) ricorda di aver presentato la proposta di legge n. 1359, vertente su questa stessa materia, non ancora formalmente assegnata alla Commissione. Dichiara che il proprio gruppo è sostanzialmente d'accordo sulla proposta in esame, che d'altronde ha ripreso il lavoro svolto nella X legislatura. Considera comunque un grave segno di disattenzione per la Commissione il fatto che il ministro Fontana non abbia ancora compiutamente espresso i propri orientamenti in materia, pur ringraziando il sottosegretario Artoli per la sua assidua presenza. Per quanto riguarda la questione del riequilibrio tra il Nord e il Sud del paese, dichiara che se da un canto va combattuto l'assistenzialismo, occorre dall'altro incoraggiare le azioni destinate a rinforzare l'unità politica, territoriale e sociale del paese stesso. Pertanto, ricordato che nel settore si sono verificate nel corso degli anni varie inadempienze nei confronti del Meridione anche da parte del CNR, considera che il riequilibrio vada perseguito sulla base delle capacità effettive delle università in termini di strutture e di potenzialità economiche.

Più nel dettaglio, ritiene che alcuni punti della proposta vadano rivisti: in primo luogo ritiene opportuno chiarire che il corso non deve superare i quattro anni; inoltre suggerisce di prevedere che al corso per il conseguimento del dottorato possa accedere anche chi, pur non possedendo la laurea, abbia portato un significativo contributo alla ricerca; ancora, non considerando realistica l'ipotesi di legare la proposta in esame ad una prospettiva di progressivo conseguimento dell'autonomia da parte delle università, ritiene necessario definire meglio i compiti del Ministero; inoltre va superata la divisione, contenuta nel comma 2 dell'articolo 5, fra i professori di prima fascia e gli altri; va poi chiarito che la prova per il reclutamento iniziale consiste in una prova scritta e in un colloquio; suggerisce inoltre di prevedere che i laureati con il massimo dei voti che abbiano superato di nuovo con il massimo dei voti una scuola di perfezionamento post-universitario possano partecipare al corso di dottorato senza concorso; andrebbe ancora stabilito uno sbarramento, con perdita del diritto alla borsa di studio, per i dottorandi che nel corso dell'anno accademico non abbiano sostenuto gli esami prescritti per l'anno medesimo; ritiene poi importante porre un divieto per i dottorandi all'esercizio delle attività didattiche, professionali o di consulenza; va chiarita inoltre la disposizione contenuta nell'articolo 7 a proposito degli studenti stranieri, che presumibilmente comporterà anche delle difficoltà di carattere finanziario; ritiene infine necessario escludere nella composizione del collegio dei docenti previsto dall'articolo 5 la presenza di un esponente di enti privati che abbia stipulato una convenzione con un ateneo.

Il deputato Maria Luisa SANGIORGIO (gruppo del PDS) dichiara che il proprio gruppo ha accettato che la presente proposta sia discussa con urgenza, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, per rispetto dell'impegno proteso dalla Commissione nella precedente legislatura, quando però la proposta fu discussa un po' marginalmente rispetto alle altre più generali relative al settore universitario. Attualmente, il primo nodo da sciogliere attiene allo squilibrio complessivo del settore universitario, che si riflette sull'attività dei dottorandi. Lo squilibrio in questione ha innanzitutto natura disciplinare, con una

sprequazione tra materie umanistiche e materie scientifiche, ma anche territoriale. In proposito, fa presente che nella stessa Lombardia nel settore universitario esiste un forte squilibrio, essendo l'attività accentrata nell'Università di Milano. Occorre inoltre tener conto, nel momento della attribuzione dei posti fra le varie sedi, delle capacità reali di attivazione e realizzazione dei corsi di dottorato da parte delle singole Università.

Un altro punto rilevante è il rapporto tra il Ministero e le singole università. Al contrario di quanto sostenuto dal deputato Poli Bortone, ritiene che la proposta in esame non tenga adeguatamente conto del processo autonomistico ormai avviatosi. Difatti, il testo prevede per l'attribuzione dei posti una proposta delle Università e la decisione finale da parte del Ministero. Diversamente, invece, si potrebbe prevedere che il Ministero programmi il numero delle borse di studio, consentendo però alle singole università di attivare i corsi.

Ritiene, inoltre, che la Commissione possa esaminare la possibilità di prevedere la partecipazione ai corsi indipendentemente dall'assegnazione di una borsa di studio.

Infine considera che un'altra importante questione sia costituita dal valore del titolo: occorre scegliere se considerarlo essenziale o meno ai fini del prosieguo della carriera accademica.

Segnala, quindi, alcune questioni più specifiche, relative alla eccessiva rigidità della durata del corso e alla prevista esclusione di corsi interdisciplinari o afferenti a più università. Propone, infine, di abolire la possibilità che al collegio dei docenti partecipino personalità estranee al mondo universitario e di prevedere, oltre alla proroga del corso, un riconoscimento di natura economica per le donne che usufruiscano del periodo obbligatorio di astensione per maternità.

Il deputato Nichi VENDOLA (gruppo di rifondazione comunista) ritiene che uno degli obiettivi più rilevanti da conseguire consista nel bonificare la palude del precariato nelle università. A tale riguardo va tuttavia osservato che la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 6 della proposta di legge in esame, laddove prevede per i dottorandi la possibilità di svolgere compiti di supporto alle attività didattiche con esclusione dell'attività di docenza, rischia di reintrodurre nuove forme di precariato proprio nel momento in cui si vorrebbe porre fine a tale fenomeno. La sua parte politica muove peraltro un'obiezione di fondo che riguarda la ingerenza di imprese private nella organizzazione universitaria: riferimenti in questo senso si possono rinvenire nelle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 8, comma 2, che prevedono la possibilità per le università di stipulare convenzioni, nonché in una certa misura anche nella disposizione di cui all'articolo 1, comma 5. Se consentita, tale ingerenza dei privati sarebbe tanto più grave perché si svolgerebbe senza i necessari controlli. A questo riguardo, fa presente che negli Stati Uniti si sta sviluppando una vemente polemica sulle ingerenze delle multinazionali nella ricerca contro l'AIDS; la polemica trae motivo dal fatto che le multinazionali non intendono in realtà combattere l'AIDS, ma solo introdurre nuovi farmaci sul mercato, secondo quindi una mera logica di profitto. Per analogia il problema da evidenziare è quindi quello di un rapporto delle istituzioni universitarie con il sistema economico che non si traduca in un potere dispotico delle grandi imprese sulle atti-

vità delle università e addirittura sulle forme di reclutamento.

All'articolo 4 non paiono molto convincenti le prime righe del comma 1, in quanto sembrerebbe più opportuno prevedere che il titolo di dottore di ricerca costituisca un possibile requisito per l'ammissione agli impieghi pubblici e per l'accesso ai concorsi universitari. Quanto infine alle questioni del riequilibrio territoriale, dichiara di concordare con le considerazioni svolte dai deputati Poli Bortone e Sangiorgio.

Il deputato Giovanni PACIULLO (gruppo della DC), dopo aver osservato che il testo della proposta di legge n. 1197 è il frutto di un lungo lavoro di approfondimento svolto nella scorsa legislatura, sottolinea la necessità di procedere in tempi rapidi, anche facendo tesoro dell'esperienza acquisita del relatore Ruberti come ministro dell'università. Ritiene necessario conferire un rilievo più marcato al titolo di dottore di ricerca; se così è, la proposta di considerare il titolo di dottore di ricerca come requisito per l'ammissione ai concorsi di ricercatore universitario appare una conseguenza logica. A questo proposito andrebbe però prevista una non immediata entrata in vigore di una siffatta previsione, al fine di evitare l'insorgere di possibili iniquità. Occorre quindi fissare una data a decorrere dalla quale sia fatto valere il titolo di dottore di ricerca come requisito per l'ammissione ai concorsi universitari; occorre tener conto, inoltre, del rapporto tra partecipazione ai corsi di dottorato e ventaglio delle discipline universitarie: se, infatti, si stabilisce che il titolo di dottore di ricerca costituisce requisito per i concorsi di ricercatore, tale requisito non può esser fatto valere solo per talune discipline e non per altre. Dopo aver sottolineato che deve essere attentamente considerato il carattere da conferire all'esame finale, osserva che la percentuale del 30 per cento quale punteggio previsto dal comma 1 dell'articolo 4 per la valutazione del titolo di dottore di ricerca nei concorsi di ricercatore universitario non avrebbe più senso con il conferimento al titolo di dottore di ricerca del carattere di requisito per l'ammissione ai concorsi; e, tuttavia, se si prevede un periodo intermedio prima dell'entrata in vigore di una simile previsione normativa, occorrerà stabilire modalità transitorie da applicare rispetto ai criteri attualmente in vigore. Per quanto attiene ai compiti di supporto demandati ai dottorandi, ritiene che se si prevedesse di interdire alcuni di questi compiti, i dottorandi finirebbero addirittura per collocarsi in condizioni di inferiorità rispetto agli stessi studenti o ai neolaureati. Si dichiara favorevole alla soppressione della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 2, concernente il riequilibrio territoriale tra Nord e Sud. Il rischio infatti è che il riequilibrio abbia luogo non già attraverso l'attribuzione di nuove risorse, bensì attraverso la mera assegnazione di nuovi posti; il problema del riequilibrio deve essere invece valutato in un'ottica più generale di riequilibrio complessivo di risorse tra il Nord e il Sud.

La configurazione dei corsi di dottorato così come emerge dalla proposta di legge comporta inevitabilmente una maggiore complessità amministrativa di cui bisognerebbe tener conto ai fini della valutazione della onerosità del provvedimento. Un'ultima questione su cui sarebbe bene riflettere riguarda il carico didattico dei docenti impegnati nelle attività di dottorato, posto che ad essi è richiesto un rapporto continuo con gli allievi, con gli altri docenti nonché con le istituzioni impegnate nella ricerca.

Il deputato Nando DALLA CHIESA (gruppo del movimento per la democrazia: la Rete) dichiara di condividere le osservazioni formulate da altri deputati sul riequilibrio tra Nord e Sud, che dovrebbe avvenire in termini di risorse e non in termini di maggiori posti; condivide inoltre le osservazioni del deputato Sangiorgio sul problema della autonomia universitaria. Ritiene che, in un'ottica di maggiore trasparenza, che bisognerebbe introdurre nell'intero sistema universitario, la prova per il dottorato di ricerca dovrebbe essere resa esplicitamente pubblica; occorrerebbe cioè che l'elaborato che viene discusso sia disponibile a chi ne faccia richiesta e che pertanto la pubblicità sia legislativamente prevista. In proposito preannuncia la presentazione di un emendamento.

Il deputato Antonino BUTTITA (gruppo del PSI), nel dichiararsi favorevole al provvedimento in esame, ritiene che la proposta di legge presentata dal deputato Poli Bortone, ma non ancora formalmente assegnata alla Commissione, non sia alternativa bensì integrativa rispetto alla proposta di legge del deputato Ruberti. Si sofferma brevemente su un problema decisivo emerso dall'intervento del deputato Mattioli il quale - in vista della funzionalizzazione del corso di studi - ha inteso sostanzialmente circoscrivere la partecipazione al concorso per ricercatore a chi abbia svolto un certo percorso di studi. Dopo aver ricordato il caso di Furio Jesi, autodidatta, che quando si presentò al concorso a professore universitario vinse ben quattro cattedre, osserva che se è giusto riprodurre la realtà in norme legislative, non bisogna però soffocarla, in quanto nel campo del sapere esistono individualità notevoli che non è giusto trascurare solo perché non hanno percorso un determinato iter di studi. E allora, l'iter di studi così come delineato dal provvedimento in esame, deve diventare la via naturale per l'accesso alla docenza, ma non la via esclusiva.

Il deputato Luigi NEGRI (gruppo della lega nord) ritiene che sarebbe stato opportuno chiarire maggiormente la figura del dottorato di ricerca. Segnala all'attenzione della Commissione alcuni punti degni di maggiore approfondimento: in primo luogo suggerisce la fissazione di limiti temporali per quanto riguarda l'età e la distanza dal conseguimento della laurea per l'esame finale del corso. Quanto al problema del riequilibrio tra nord e sud, ritiene che la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 2 potrebbe accentuare la politica di sperpero ed anche la dipendenza delle università meridionali, che verrebbero demotivate dal ricercare fondi da enti privati. In tal modo, lo stesso meridione verrebbe a soffrire le conseguenze di una disposizione apparentemente a sé favorevole. D'altra parte occorre ormai prendere atto che la politica di riequilibrio sin qui perseguita non ha mai dato buoni risultati.

In accordo con quanto già dichiarato dal deputato Meo Zilio, dichiara che andrebbe recuperata la previsione di un limite massimo di reddito per l'assegnazione delle borse di studio, indipendentemente dalla possibilità di partecipare ai corsi di dottorato.

Da ultimo, ritiene opportuno escludere il coinvolgimento dei dottorandi dal « supporto » all'attività didattica, in quanto questi devono essere indirizzati esclusivamente alla ricerca.

Il deputato Tiberio CECERE (gruppo della DC), nell'esprimere un giudizio posi-

tivo sul provvedimento, in particolare per quanto attiene ai profili di decentralizzazione delle competenze in materia di dottorato di ricerca, ritiene che occorra valutare attentamente il rischio che, dalla configurazione dei diritti e doveri del dottore di ricerca di cui all'articolo 6, possa insorgere il rischio di un nuovo precariato.

Quanto alla questione del riequilibrio territoriale, dichiara di non concordare con le considerazioni svolte da altri deputati intervenuti nella discussione, non già perché non condivida la necessità di evitare sprechi ma perché un problema di tale rilevanza va inquadrato in un contesto più generale, con i necessari approfondimenti, evitando atteggiamenti demagogici da una parte e dall'altra. Il problema del riequilibrio territoriale, dunque, non si risolve semplicemente sopprimendo la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 2, bensì operando una attenta valutazione del contributo che anche la università del Sud danno allo sviluppo complessivo del paese.

Il deputato Rodolfo CARELLI (gruppo della DC) ritiene che debba essere compito del legislatore quello di individuare gli interventi che possono servire da volano per riequilibrare il tessuto sociale del paese. Così come la mortalità e l'abbandono scolastico sono funzionali al degrado sociale del meridione del paese, e parimenti evidenti che lo sviluppo dell'istruzione e della formazione professionale è il fattore che più efficacemente può combattere l'arretratezza economico-sociale del Mezzogiorno. Pertanto, gli aiuti in questo settore possono provocare una funzione di autosviluppo delle regioni più disagiate. In questo quadro vanno considerate positivamente le iniziative pubbliche che siano capaci di attivare simili processi. Al deputato Negri fa quindi presente che non possono essere confusi in un unico giudizio i finanziamenti che vanno al settore dell'istruzione e della formazione professionale con quelli relativi a settori quali gli appalti.

Il Presidente Aldo ANIASI rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di martedì 14 settembre prossimo.

IN SEDE REFERENTE

Martedì 15 settembre 1992, ore 17.15. — Presidenza del Presidente Aldo ANIASI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Rossella Artoli.

Proposta di legge:
RUBERTI: Disposizioni sul dottorato di ricerca (1197).

Parere della I. della V e della XI Commissione.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Il relatore Antonio RUBERTI (gruppo del PSI), replicando ai deputati intervenuti nel dibattito, sottolinea innanzitutto che i contributi offerti si sono rivelati utili ai fini del miglioramento del testo.

Ritiene che vadano distinti due ordini di problemi, quelli che attengono a meri aggiustamenti tecnici del testo e quelli che riguardano l'impostazione generale del provvedimento. Per i primi, che vanno dal problema della originalità delle tesi alla migliore definizione della prova di ammissione, dalla durata del corso all'abilitazione della università al rilascio del titolo,

non si registrano difficoltà di recepimento.

Ovviamente, più delicate sono le questioni di carattere generale, prima fra tutte quella attinente al valore del titolo di dottore di ricerca. Nella proposta di legge, il titolo non costituisce un pre-requisito per il prosieguo della carriera universitaria, pur essendo previsto un punteggio preferenziale per i dottori di ricerca in sede di concorso. Se è vero che l'ipotesi, prospettata in alcuni degli interventi, di trasformare il titolo di dottore di ricerca nel requisito ordinario per l'accesso ai concorsi di ricercatore universitario potrebbe irrigidire eccessivamente le procedure previste per il reclutamento, occorre altresì ammettere che attualmente questo è troppo basato su criteri personalistici. Pertanto, tenuto conto che non si può escludere che dei giovani abbiano acquisito esperienze di ricerca attraverso canali diversi dai corsi di dottorato e che tali corsi non sono stati istituiti per tutte le discipline, ritiene opportuna una soluzione intermedia, in base alla quale il titolo di dottore di ricerca costituisca, di norma, requisito per l'ammissione ai concorsi per ricercatore, prevedendo, però, al tempo stesso che agli stessi concorsi possano accedere candidati in possesso di altri titoli che comprovino il raggiungimento di risultati di interesse scientifico. Per le materie per le quali non sono stati attivati i corsi di dottorato si potrebbe prevedere l'ammissione di dottori di ricerca in discipline affini. Tuttavia, per garantire la certezza delle regole per i giovani interessati alla carriera accademica, ritiene opportuno prevedere che la disciplina testé accennata entri in vigore dopo la conclusione del ciclo di corso di dottorato in atto al momento dell'approvazione del provvedimento in esame. Sino ad allora si potrebbe mantenere il criterio del punteggio preferenziale per il titolo di dottore di ricerca, valutabile in misura pari almeno al 30 per cento del punteggio complessivo previsto per i titoli scientifici. Sottolinea quindi il carattere fortemente innovativo di una soluzione del tipo di quella appena accennata, che modificherebbe sostanzialmente la proposta originaria.

Con riferimento al problema dell'accesso al corso di dottorato, dissente dalla proposta di consentire anche ai non laureati di partecipare al concorso iniziale; parimenti poco convincente è la prassi, già ora consentita, di far partecipare alla prova finale anche chi non ha seguito i corsi di dottorato. Infatti, l'accesso alla carriera accademica e già liberalizzato per i gradi più alti della docenza, per cui ad eventuali candidati in possesso di eccezionali titoli scientifici non è in ogni caso precluso l'inserimento nel mondo accademico; quindi, non appare opportuno sconvolgere la via ordinaria per il reclutamento dei ricercatori.

Riguardo al problema della distribuzione dei posti di dottorato, ricorda che notevoli perplessità ha destato il criterio della necessità di riequilibrare il divario esistente tra Nord e Sud. Per evitare discussioni di carattere puramente ideologico e terminologico propone di stabilire che l'assegnazione dei posti debba tener conto degli squilibri disciplinari e territoriali.

Con riferimento al problema della collaborazione di enti privati con le università, ed in particolare con riferimento alla proposta di sopprimere la possibilità che del collegio dei docenti faccia parte un rappresentante di un ente privato, non considera opportuno allontanarsi dal testo della proposta di legge. Infatti, il vero

problema è costituito dalla capacità della comunità accademica di non rinunciare, anche nel momento di addivenire a convenzioni con privati, alla propria autonomia culturale e scientifica. In Italia oggi il rischio reale è quello del disinteresse delle strutture produttive verso la ricerca scientifica e non già quello prospettato della strumentalizzazione, da parte di queste, dell'attività accademica. Sottolinea quindi l'esigenza di non rinunciare alla collaborazione con i settori produttivi.

Con riguardo al problema della composizione delle commissioni per la prova d'esame, osserva che le proposte di disciplinare minuziosamente questa materia si rivelano in contrasto con il processo autonomistico in corso nel settore universitario. Dovranno infatti essere le singole università a regolamentare materie quali l'accesso ai corsi di dottorato.

Inoltre, ricorda che la soglia di reddito familiare massima per la concessione della borsa di studio è stata eliminata in considerazione dell'impegno richiesto ai dottorandi, che devono svolgere attività di ricerca a tempo pieno. Non appare quindi opportuno penalizzare i giovani che si dedicano alla carriera scientifica, sottraendogli la possibilità di disporre di un proprio reddito.

Altra questione, più volte richiamata nel dibattito, è quella relativa all'impiego dei dottorandi come supporto alla attività didattica. In proposito, osserva che anche nel corso della precedente legislatura la Commissione ha avuto posizioni altalenanti, a causa delle pressioni provenienti dal mondo del precariato. In realtà, i dottorandi hanno poche possibilità di rifiutare l'aiuto richiesto dai professori universitari, per cui sarebbe almeno ipocrita escludere la loro utilizzazione come supporto nelle attività didattiche. Tuttavia, per evitare che questa attività divenga prevalente su quella di ricerca, ritiene che, invece che attività di « supporto », questa possa essere definita con il termine « tutorato ».

In conclusione, registrata la vasta area di consenso raccolta intorno alla proposta di legge, dichiara la propria disponibilità ad ulteriori miglioramenti, specie in riferimento all'esigenza di valorizzare al massimo l'autonomia delle singole università. Pertanto, si riserva di presentare e formalizzare successivamente i propri emendamenti, sulla base di quelli che verranno presentati dai gruppi e degli orientamenti che verranno espressi dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Rossella ARTOLI ringrazia anzitutto tutti i deputati intervenuti nel dibattito che hanno dimostrato spirito costruttivo nel voler porre un primo « paletto » fondamentale nell'attività della Commissione in questa legislatura. Ringrazia, in particolare, il relatore Ruberti che, facendo tesoro dell'esperienza acquisita nella scorsa legislatura, ha svolto un lavoro approfondito e si è dimostrato disponibile a introdurre miglioramenti al testo. È risultata di particolare interesse la enucleazione dei problemi che il relatore ha effettuato nella propria replica.

Ricorda che il ministro dell'università Fontana, già nell'audizione iniziata lo scorso 6 agosto e che dovrebbe concludersi la prossima settimana, ha posto come problema prioritario quello dell'autonomia universitaria, che però, considerati i tempi dell'attività parlamentare, rischia di attendere a lungo prima di tradursi in norme legislative. A questo riguardo riterrebbe importante fare uno sforzo - e su questo

punto intenderebbe acquisire la valutazione della Commissione - al fine di introdurre già nella proposta di legge sul dottorato di ricerca taluni elementi innovativi in materia di autonomia universitaria, in modo da porre una premessa politica per accelerare l'intera questione dell'autonomia. Bisogna dunque accentuare l'impostazione autonomistica, con la finalità di indurre per tale via le università ad agire in modo più efficiente, lasciando al Ministero compiti di verifica. Proprio in un'ottica autonomistica possono essere inquadrare alcune delle questioni ricordate dal relatore Ruberti, in particolare la valutazione del titolo di dottore di ricerca quale requisito per l'ammissione ai concorsi universitari ovvero la questione dell'accesso ai corsi di dottorato o ancora la questione di cui al comma 1 dell'articolo 2 concernente le modalità di definizione dell'elenco dei titoli di dottore di ricerca rilasciabili e l'individuazione del fabbisogno delle grandi aree disciplinari all'interno delle quali attivare i corsi di dottorato. Anche la questione del riequilibrio territoriale, emersa più volte nel corso del dibattito, è da valutare in termini di libera scelta da parte delle università, demandando al Ministero compiti di verifica e di controllo.

Il Presidente Aldo ANIASI sollecita i gruppi a completare la presentazione degli emendamenti entro la mattinata di domani, in modo che si possa poi procedere all'esame dell'articolato.

Il deputato Vincenzo VITI (gruppo della DC), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva, ricollegandosi a quanto affermato dal sottosegretario Artoli, che poiché la proposta di legge n. 1197 implica una connessione con la normativa concernente l'autonomia universitaria, sarebbe opportuno in proposito acquisire la valutazione del ministro Fontana. Del resto, nel dibattito alcuni deputati hanno sollevato questioni, quale ad esempio quella del riequilibrio territoriale tra Nord e Sud, che devono opportunamente essere inserite in un'ottica autonomistica. Propone pertanto che l'esame della proposta di legge sul dottorato di ricerca sia sospeso, in modo da proseguirlo, per i profili autonomistici, parallelamente al provvedimento concernente l'autonomia universitaria.

Il Presidente Aldo ANIASI concorda senz'altro sull'esigenza di sentire il ministro dell'università sulle questioni prospettate, ma fa osservare che il rinvio *sic et simpliciter* dell'esame del provvedimento, anche in considerazione dell'imminenza della sessione di bilancio, sarebbe improduttivo: non si comprende infatti perché si dovrebbe sospendere l'esame di un provvedimento solo perché il ministro ancora non ha compiutamente illustrato i propri orientamenti programmatici in Commissione.

Il deputato Rodolfo CARELLI (gruppo della DC) ritiene di interpretare la proposta del deputato Viti nel senso che, prima di concludere l'esame della proposta di legge, appare necessario acquisire la valutazione del ministro dell'università. Non vi è quindi alcuna volontà dilatoria, ma solo una richiesta che l'esame della proposta di legge sul dottorato sia integrata con una valutazione di ordine più generale in relazione al problema dell'autonomia universitaria.

Il deputato Gianni Francesco MAT-

TIOLI (gruppo dei verdi) dichiara personalmente di non essere in spasmodica attesa del ministro, ritenendo più che sufficiente l'intervento del sottosegretario Artoli. Ringrazia il relatore Ruberti per le sue proposte di mediazione, che in larga parte condivide e nelle quali risultano assorbiti numerosi emendamenti del gruppo dei verdi. Ringrazia anche il sottosegretario Artoli, che ha arricchito il dibattito sollevando il problema dell'inserimento nella proposta di legge di profili attinenti all'autonomia universitaria: su questi profili, si riserva di presentare ulteriori emendamenti, per i quali però chiede di disporre del tempo necessario per la formulazione.

Il deputato Nadia MASINI (gruppo del PDS) ritiene che sussistano le condizioni per proseguire l'esame della proposta di legge sul dottorato di ricerca, eventualmente accantonando le questioni su cui appaia necessario sentire l'opinione del ministro.

Il deputato Adriana POLI BORTONE (gruppo del MSI-destra nazionale), premesso che la Commissione deve poter assumere iniziative proprie senza attendere che il ministro sia presente, ritiene che fin qui la discussione non abbia registrato elementi talmente dirompenti da richiedere un rinvio: del resto, la questione dell'autonomia universitaria è emersa in molti degli interventi ed è affrontata anche in taluni degli emendamenti presentati. Non vi è quindi nessun motivo di rinviare una discussione già ben impostata, né appare dirimente la presenza del ministro, che la prossima settimana fornirà alla Commissione unicamente il proprio parere e null'altro.

Il deputato Giovanni MEO ZILIO (gruppo della lega nord) si compiace che il relatore Ruberti abbia recepito nelle proprie ipotesi di modifica al testo buona parte dei suggerimenti venuti dal gruppo della lega nord, in particolare quello attinente al riequilibrio territoriale: su quest'ultimo punto si dichiara soddisfatto della proposta di mediazione del relatore, ritenendo che su altri punti vi sia comunque margine per pervenire ad un accordo. Dopo aver dichiarato di condividere il richiamo del sottosegretario Artoli alla questione dell'autonomia universitaria, manifesta la perplessità e la preoccupazione della sua parte politica per non aver avuto ancora occasione di ascoltare compiutamente il ministro in Commissione. Al deputato Carelli fa peraltro presente che non la Commissione deve attendere gli indirizzi del ministro ma semmai è il ministro che deve tener conto degli indirizzi formulati dalla Commissione.

Il relatore Antonio RUBERTI ricorda che nella passata legislatura la legislazione in materia universitaria è stata talvolta frutto di disegni di legge del Governo, altre volte è derivata da proposte di legge di iniziativa parlamentare; a quest'ultimo riguardo ricorda il caso della proposta di legge sugli ordinamenti didattici universitari. Una valutazione di economia dei lavori richiederebbe pertanto di utilizzare quanto già fatto nella scorsa legislatura come punto di partenza per l'attività da svolgere nella nuova legislatura: in questo senso, del resto, si muove l'articolo 107 del regolamento, che consente di recuperare nella nuova legislatura quei provvedimenti che siano già stati oggetto di approvazione nella

legislatura precedente.

Quanto più in particolare alla proposta di legge sul dottorato di ricerca, osserva che ormai da due mesi viene inserita in calendario senza che si sia potuto concludere molto, soprattutto a causa di rinvii indipendenti dalla volontà della Commissione; oltretutto, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva l'Ufficio di Presidenza ha predisposto un calendario dei lavori in cui era previsto il seguito dell'esame della proposta di legge sul dottorato, ma in quella sede non è emersa alcuna richiesta di rinvio dell'esame del tipo di quella formulata nella seduta odierna. Poiché inoltre il provvedimento è assegnato in sede referente ed è prefigurabile il suo trasferimento alla sede legislativa, vi è tutto il tempo perché il Governo possa formalizzare proprie proposte emendative. In ogni caso, il gruppo del PSI è contrario a rinviare l'esame del provvedimento, anche perché appare piuttosto generico e inconcludente invocare la questione dell'autonomia universitaria senza sostanziarla di contenuti concreti rispetto al testo in esame. Personalmente, e tutt'altro che contrario all'autonomia universitaria, ma ritiene che assumerlo a motivo per rinviare l'esame della proposta di legge sul dottorato di ricerca finisce per reintrodurre quella logica delle riforme globali seguendo la quale si rischia in realtà di non fare nulla. E invece nel settore universitario, come ha dimostrato la scorsa legislatura, il successo di iniziative di riforma è legato a interventi in settori particolari: se quindi, non solo nel settore universitario, ma anche in altri settori di competenza della Commissione, ci si incammina verso riforme di tipo globale, anziché verso riforme in ambiti specifici, si rischia di svolgere un lavoro improduttivo.

Il deputato Vincenzo VITI, intervenendo per precisare la proposta da lui formulata, nel dare atto alla Commissione della bontà del lavoro fin qui svolto, ritiene che si debba rinviare l'esame delle parti della proposta di legge che abbiano connessione con i profili dell'autonomia universitaria, in modo da dare al ministro dell'università la possibilità di pronunciarsi su di essi. Del resto, anche il sottosegretario ha offerto alla Commissione una riflessione in tal senso. Ribadisce peraltro il giudizio favorevole del gruppo della DC sulla proposta di legge, n. 1197, alla quale il suo gruppo assicurerà l'assenso ai fini del trasferimento in sede legislativa.

Dopo che il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Rossella ARTIOLI ha precisato che il proprio intervento non implicava alcun intento dilatorio in ordine alla proposta di legge in esame, il Presidente Aldo ANIASI ritiene che si possa individuare, da un lato, un'esigenza prospettata dal ministro dell'università di intervenire nel merito degli emendamenti e, dall'altro, una richiesta della Commissione al ministro stesso di formalizzare ulteriori emendamenti in relazione alle questioni oggi sollevate dal sottosegretario Artoli.

Rinvia comunque all'Ufficio di Presidenza già convocato per la giornata di domani la decisione in ordine all'ulteriore iter di esame del provvedimento.

Giovedì 17 settembre 1992, ore 9.10. — Presidenza del Vicepresidente Rodolfo CARELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Rossella Artoli.

IN SEDE REFERENTE

Proposta di legge:
RUBERTI: Disposizioni sul dottorato di ricerca (1197).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge.

Il Presidente Rodolfo CARELLI dà la parola al rappresentante del Governo, che intende fornire alcune precisazioni in ordine al contenuto dell'articolo 1 della proposta di legge e che poi dovrà allontanarsi per pregressi, inderogabili impegni.

Il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Rossella ARTIOLI osserva, in relazione al comma 2 dell'articolo 1, che appare preferibile prevedere la frequenza del corso di dottorato non solo presso un unico dipartimento, ma anche presso altri centri interdipartimentali o centri di ricerca. Il contenuto del comma 4, concernente la prova conclusiva, potrebbe essere lasciato alla determinazione degli statuti universitari, senza quindi un'esplicita disciplina legislativa. Inoltre, il comma 5 dovrebbe essere riaccolto con il comma 2. In conclusione, si augura che la Commissione possa approvare un testo in sede referente che consenta poi di procedere celermente allorché si otterrà il trasferimento in sede legislativa.

Il relatore Antonio RUBERTI (gruppo del PSI), intervenendo sulle dichiarazioni del sottosegretario Artoli, fa presente che al comma 2 dell'articolo 1 sono riferiti alcuni emendamenti e quindi se ne potrà discutere in prosieguo di seduta. Quanto al comma 4, ritiene che sia preferibile stabilire in via legislativa la possibilità del differimento della prova conclusiva, al fine di evitare rinvii *sine die* che riprodurrebbero quelle piaghe di lassismo che già oggi si verificano nell'università da parte di studenti che rimangono fuori corso per parecchi anni.

Il Presidente Rodolfo CARELLI sospende brevemente la seduta, per consentire che tutti i gruppi siano rappresentati in Commissione.

(La seduta, sospesa alle 9.20, è ripresa alle 9.30).

Il Presidente Rodolfo CARELLI avverte che all'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: Le università aggiungere le seguenti: singolarmente o tramite consorzi.

1. 1. Passigli

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Ogni tre anni il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, identifica con proprio decreto quali università, e in quale campo di studi, sono abilitate a rilasciare, singolarmente o in consorzio, tale titolo.

1. 2. Passigli

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio universitario nazionale, con proprio decreto fissa annualmente i contingenti di corsi da attribuire a ciascun dipartimento, in relazione alle capacità effettive dell'università richiedente in termini di strutture e mezzi finanziari ed in considerazione della necessità di riequilibrio territoriale della ricerca. Nel caso di mancata comunicazione alle università entro il 31 maggio di ogni anno, si deve intendere confermato il decreto dell'anno precedente.

1. 4.

Poli Bortone.

Al comma 2, sostituire le parole: presso un dipartimento con le seguenti: presso uno o più dipartimenti e/o presso le strutture scientifiche degli enti pubblici di ricerca o delle istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

1. 16.

Sbarbati Carletti.

Al comma 2, sostituire le parole: presso un dipartimento con le seguenti: presso uno o più dipartimenti.

1. 3

Passigli.

Al comma 2, sopprimere le parole: presso un dipartimento.

1. 11.

Sangiorgio, Masini, Longo, Mancina.

* *Al comma 2, dopo la parola:* prova aggiungere le seguenti: pubblica, tendente ad accertare il conseguimento di risultati di rilievo scientifico.

1. 17.

Il Relatore.

* *Al comma 2, sostituire le parole:* scelto anche su con le seguenti: valutata anche la.

1. 18.

Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole: anche su proposta con le seguenti: d'intesa con il.

1. 8.

Meo Zilio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dissertazione scritta e lavori grafici resteranno in copia presso la sede di ateneo competente, liberamente disponibili per chiunque richieda di prenderne visione.

1. 15.

Dalla Chiesa Nando.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il corso di dottorato è organizzato presso un dipartimento anche sulla base di convenzioni tra dipartimenti della stessa università o di consorzi interuniversitari

anche in più sedi di ricerca.

1. 12.

Sangiorgio, Masini, Longo, Mancina.

* *Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:* Il corso deve avere una durata non inferiore a tre né superiore a quattro anni accademici.

1. 5.

Poli Bortone.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Eventuali deroghe alla durata dei corsi - comunque non inferiori o superiori ad un anno - possono essere stabilite con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, ferma restando l'omogeneità all'interno delle stesse aree disciplinari.

1. 13.

Sangiorgio, Masini, Longo, Mancina.

Al comma 3, sostituire la parola: quindici con la seguente: dieci.

1. 9.

Meo Zilio.

* *Sopprimere il comma 4.*

1. 20.

Il Relatore.

Al comma, 4 sopprimere le parole: e comunque non oltre il successivo anno accademico.

1. 7.

Mattioli, Scalia, Lecce.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Tale prova sarà valutata, ai fini del rilascio del titolo, da una commissione presieduta dal presidente del collegio dei docenti di cui all'articolo 5, e composta almeno per la metà da membri esterni al collegio stesso da sorteggiarsi tra professori di ruolo, provenienti da aree disciplinari attinenti al titolo, di altre università italiane e straniere. Le modalità di formazione degli elenchi dei docenti, da sorteggiare, sono definite con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

1. 14.

Sangiorgio, Masini, Longo, Mancina.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Eccezionalmente possono essere ammessi alla prova conclusiva anche studiosi che non abbiano partecipato ai corsi purché abbiano conseguito la laurea da almeno quattro anni, oppure, se sprovvisti di laurea, abbiano superato il trentacinquesimo anno di età e comunque abbiano apportato un contributo originale alla ricerca.

1. 10.

Meo Zilio.

* *Al comma 5, sostituire le parole:* presso altre università e con le seguenti: presso strutture della stessa o di altre università nonché di.

1. 19.

Il Relatore.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

Al corso per il conseguimento del dottorato di ricerca può accedere chi sia in possesso del diploma di laurea o chi, anche senza esserne in possesso, abbia portato un valido, documentato contributo personale alla ricerca. L'ammissione, in quest'ultimo caso, dev'essere deliberata dal consiglio di dipartimento.

1. 6.

Poli Bortone.

Il deputato Maria Luisa SANGIORGIO (gruppo del PDS), intervenendo sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1, chiarisce in particolare che l'orientamento del proprio gruppo rispetto agli emendamenti relativi al comma 2 è quello di mantenere un unico dipartimento responsabile del corso di dottorato, pur prevedendo la possibilità di coinvolgere altri dipartimenti e docenti di altri atenei nel corso medesimo. Inoltre, sottolinea l'opportunità di consentire una certa flessibilità della durata del corso. In tal senso vanno gli emendamenti presentati dal proprio gruppo. Per quanto riguarda il comma 4, dopo aver ricordato l'orientamento espresso dal sottosegretario Artoli di rimettere agli statuti universitari il compito di disciplinare la facoltà di differire la prova conclusiva e le relative modalità, suggerisce di stabilire con legge un limite alla durata del differimento, rimettendo il resto della disciplina all'autonomia delle singole università.

Il deputato Gianni Francesco MATIOLI (gruppo dei verdi) illustra l'unico emendamento presentato dal proprio gruppo all'articolo 1, che tende a rimuovere il limite temporale previsto dal comma 4 per la prova conclusiva. In proposito, ritiene opportuno o prevedere un termine superiore ad un anno oppure rimettere la facoltà di differire la prova agli statuti universitari.

Il deputato Stefano PASSIGLI (gruppo repubblicano) chiarisce che gli emendamenti presentati dal proprio gruppo muovono dalla considerazione che l'espansione universitaria avvenuta negli ultimi anni ha portato ad istituire sedi di dimensioni talmente ridotte da non essere in grado di gestire in modo credibile un programma di dottorato. Pertanto, vanno incentivate forme consortili fra gli atenei, tanto più se si vorrà prevedere che il titolo di dottore di ricerca sia requisito ordinario per il concorso di ricercatore. Infatti, il rischio è che piccole strutture universitarie attivino i corsi unicamente per formare internamente i propri ricercatori.

Il deputato Nando DALLA CHIESA (gruppo del movimento per la democrazia: la Rete) sottolinea l'esigenza che la pubblicità e la trasparenza del corso di dottorato non siano limitate solamente alla fase di svolgimento della prova conclusiva del corso stesso: considera infatti opportuno che la dissertazione sia consultabile anche in seguito da parte di ogni interessato, evitando, oltretutto, l'insorgere di sospetti sulle valutazioni delle commissioni di esame.

Dopo un intervento del deputato Galileo GUIDI (gruppo del PDS), il deputato Maria Luisa SANGIORGIO (gruppo del PDS) dichiara l'assenso del proprio gruppo ad emendamenti che garantiscano una maggiore trasparenza nei concorsi universitari, data anche la scarsa applicazione che ha trovato la legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo.

Intervengono, quindi, i deputati Mariella MAZZETTO (gruppo della lega nord) e Tiberio CECERE (gruppo della DC) per esprimere a loro volta il consenso su emendamenti volti a garantire - in particolare attraverso il richiamo esplicito alla legge n. 241 del 1990 - la pubblicità degli esami e delle prove di concorso universitari.

Il relatore Antonio RUBERTI ricorda che quando fu istituito il dottorato di ricerca ci si preoccupò di abbandonare la libera docenza, adottando in realtà un ibrido che era per l'appunto il dottorato nella forma in cui venne introdotto dal Governo di allora.

Dopo aver osservato che all'estero il dottorato di ricerca può essere attivato dalla università che sia effettivamente in grado di farlo, rileva che trasferendo l'organizzazione dei corsi di dottorato a più dipartimenti si rischia di impedire una effettiva assunzione di responsabilità; e allora occorre prevedere che una determinata università attivi il dottorato di ricerca e che un determinato dipartimento lo organizzi, senza che questo significhi escludere forme di cooperazione: in questa direzione va il suo emendamento 1. 19, che prevede appunto la possibilità che il collegio dei docenti possa autorizzare lo svolgimento di parti del programma di ricerca nonché la frequenza dei corsi presso strutture della stessa o di altre università nonché di organismi di ricerca. Il rischio paventato dal deputato Passigli di introdurre forme di corporativismo accademico è un rischio oggettivo, soprattutto se si pensa all'irrigidimento che ne deriverebbe nei concorsi per ricercatore: ritiene che si potrebbe ovviare a tale rischio prevedendo che l'accesso ai concorsi per ricercatore sia riservato di norma a chi possiede il titolo di dottore di ricerca ed eliminando il carattere di eccezionalità sia per l'accesso parallelo al concorso di ricercatore, sia per la possibilità, prevista dal comma 6 dell'articolo 2, di cooperazione tra più università.

Quanto alla questione di cui al comma 4 dell'articolo 1, concernente la differibilità della prova conclusiva, ritiene che non vi sia di per sé difficoltà a demandare la regolamentazione agli atenei, ma importante è prevederla esplicitamente altrimenti l'ateneo non è in condizione di concedere la deroga. Tuttavia, come ha già avuto modo di rilevare, a fronte di università nelle quali numerosi sono i fuori-corso, sarebbe preferibile mantenere per il dottorato di ricerca una maggiore rigidità e certezza relativamente ai tempi di conclusione della prova: tale certezza dei tempi è un fatto positivo per tutti, sia per i docenti, sia soprattutto per gli studenti, che non risulterebbero così penalizzati dalla richiesta dei docenti di prolungare oltre la stesura della dissertazione. Ritiene quindi ragionevole mantenere la previsione di una possibilità di proroga non superiore a un anno: poiché peraltro della questione si dovrà più opportunamente ridiscutere all'articolo 2, ha ritenuto intanto di presentare un emendamento soppressivo del comma 4 dell'articolo 1.

Sulla base delle motivazioni testé illustrate, invita il presentatore dell'emendamento Passigli 1. 1 a ritirarlo, mentre l'emendamento Passigli 1. 2 potrebbe essere più opportunamente trattato in connessione con l'articolo 2; quest'ultima osservazione vale anche per l'emendamento Poli Bortone 1. 4. Si dichiara contrario alla seconda parte dell'emendamento Sbarbati Carletti 1. 16, laddove si prevede che la frequenza al corso di dottorato possa aver luogo anche presso strutture scientifiche degli enti pubblici di ricerca o delle istituzioni pubbliche nazionali di ricerca: a questo riguardo insiste nel sottolineare che spetta all'università la responsabilità del corso, senza che ciò escluda che il corso medesimo possa svolgersi anche presso centri di ricerca. Invita altresì i presentatori a ritirare gli emendamenti Passigli 1. 3, Sangiorgio 1. 11 e 1. 12 e raccomanda il suo emendamento 1. 17 nonché il suo emendamento 1. 18 che va incontro a un'esigenza prospettata dall'emendamento Meo Zilio 1. 8, che invita il presentatore a ritirare. Quanto all'emendamento Dalla Chiesa Nando 1. 15, ritiene che la formulazione dovrebbe essere riveduta e comunque sarebbe opportuno esaminarlo successivamente all'articolo 1. Si rimette alla Commissione quanto agli emendamenti Poli Bortone 1. 5 e Sangiorgio 1. 13, che concernono la durata dei corsi, nonché quanto all'emendamento Meo Zilio 1. 9, che introduce una questione sulla quale appare difficile, allo stato, pervenire ad una valutazione conclusiva. Dopo aver raccomandato il suo emendamento 1. 20, soppressivo del comma 4, la cui approvazione determinerebbe la preclusione dell'emendamento Mattioli 1. 7, ritiene che l'emendamento Sangiorgio 1. 14 debba essere esaminato successivamente, mentre invita il presentatore dell'emendamento Meo Zilio 1. 10 a ritirarlo. Si dichiara, infine, contrario all'emendamento Poli Bortone 1. 6, in quanto non appare accettabile che al corso di dottorato possa accedere chi non sia in possesso di laurea; in tal modo infatti potrebbe crearsi una via surrettizia per conseguire la laurea.

Il deputato Stefano PASSIGLI dichiara la propria disponibilità ad accogliere l'invito del relatore a ritirare gli emendamenti 1. 1 e 1. 3. Quanto all'emendamento 1. 2, si potrebbe esaminarlo successivamente — come richiesto dal relatore —, a condizione che sia soppresso al comma 6 dell'articolo 2 il termine « eccezionalmente » in riferimento alla possibilità di organizzare i corsi di dottorato con il concorso di più università o più dipartimenti.

Il deputato Vincenzo VITI (gruppo della DC) suggerisce che gli emendamenti che si riferiscono al coinvolgimento di più dipartimenti nell'organizzazione dei corsi siano esaminati in connessione con l'articolo 2.

Dopo un intervento del deputato Nadia MASINI (gruppo del PDS), il deputato Gianni Francesco MATTIOLI esprime consenso alle considerazioni del relatore Ruberti sulla necessità che risulti individuabile una sede responsabile dell'organizzazione del corso di dottorato. Si dichiara invece contrario a limitare il carattere eccezionale dell'ammissione al concorso per ricercatore di candidati che non abbiano svolto il corso di dottorato. Se infatti la preoccupazione è quella di evitare la divisione in varie scuole delle università italiane, un regime più liberale dell'ammissione dei candidati al concorso per ricercatore non garantisce affatto di evi-

tare questo pericolo, mentre contribuisce certamente a svalutare l'importanza del titolo di dottore di ricerca.

Il relatore Antonio RUBERTI ribadisce il carattere fortemente innovativo della disciplina relativa al valore del titolo di dottore di ricerca, che diverrebbe requisito ordinario per il concorso di ricercatore. Osserva, tuttavia, che la questione dovrà essere esaminata successivamente.

Il deputato Stefano PASSIGLI ritira quindi il proprio emendamento 1. 1, riservandosi di ripresentarlo in riferimento ad altre parti della proposta di legge o eventualmente in sede legislativa. Segnala inoltre che il problema dei consorzi fra più università è collegato anche alla misura minima delle borse di studio, di cui al comma 2 dell'articolo 3.

Il Presidente Rodolfo CARELLI avverte quindi che gli emendamenti Passigli 1. 2 e Poli Bortone 1. 4 devono intendersi riferiti all'articolo 2.

Il deputato Stefano PASSIGLI, raccomandando l'emendamento Sbarbati Carletti 1. 16, segnala che in alcune materie il corso di dottorato richiede l'utilizzazione di enti diversi dall'università. Ad esempio, è assurdo pensare che corsi relativi alla conservazione e al restauro di beni culturali possano avvenire nell'ambito delle sole facoltà di lettere. Considera quindi inopportuno che con legge si precluda la possibilità di fare corsi presso enti di ricerca diversi dalle università.

Il deputato Giovanni MEO ZILIO annunzia il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento Sbarbati Carletti 1. 16, in quanto ritiene difficilmente trasferibili presso enti non universitari, aventi per altro una struttura complessa, i meccanismi propri dei corsi di dottorato.

Il deputato Gianni Francesco MATTIOLI annunzia il voto contrario sull'emendamento Sbarbati Carletti 1. 16, invitando i presentatori a trasformarlo in un ordine del giorno.

Dopo che il deputato Giovanni MEO ZILIO ha dichiarato di concordare con l'invito alla trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno, il deputato Franco LONGO (gruppo del PDS) annuncia l'astensione del proprio gruppo sull'emendamento, invitando altresì il presentatore a ritirarlo, poiché in altre parti della proposta potrà essere meglio affrontata la questione degli enti di ricerca.

Il deputato Stefano PASSIGLI ritiene in verità più pericoloso che università molto piccole gestiscano corsi di dottorato piuttosto che vedere coinvolti nei corsi stessi i grandi enti di ricerca. Pur ritenendo che la questione possa essere riasfrontata in riferimento al comma 6 dell'articolo 2, insiste per la votazione dell'emendamento Sbarbati Carletti 1. 16.

Il deputato Giovanni PACIULLO (gruppo della DC), pur giudicando condivisibili le preoccupazioni sollevate dal deputato Passigli, ritiene che il ruolo degli enti di ricerca vada affrontato in riferimento all'articolo 2 della proposta di legge: pertanto annunzia voto contrario sull'emendamento.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Sbarbati Carletti 1. 16.

Dopo che il deputato Stefano PASSIGLI ha ritirato il suo emendamento 1. 3, il deputato Maria Luisa SANGIORGIO dichiara di accogliere l'invito del relatore a ritirare i suoi emendamenti 1. 11 e 1. 12, pur non ritenendo del tutto soddisfacente la formulazione dell'articolo 1 proposta dagli emendamenti del relatore.

La Commissione approva, quindi, gli emendamenti 1. 17 e 1. 18 del relatore.

Il deputato Giovanni MEO ZILIO ritira il suo emendamento 1. 8.

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento Dalla Chiesa Nando 1. 15.

Il deputato Maria Luisa SANGIORGIO, facendo proprio — in assenza del presentatore — l'emendamento Poli Bortone 1. 5, dichiara di concordare con l'esigenza prospettata dal relatore, ritenendo che tale emendamento potrebbe essere integrato — secondo quanto indicato nel suo emendamento 1. 13, che pertanto ritira — nel senso di prevedere che resti ferma l'omogeneità di durata all'interno delle stesse aree disciplinari. Propone pertanto il seguente subemendamento:

✱ All'emendamento 1. 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ferma restando l'omogeneità all'interno delle stesse aree disciplinari ».

0. 1. 5. 1.

Sangiorgio.

La Commissione approva il subemendamento Sangiorgio 0. 1. 5. 1; approva quindi l'emendamento Poli Bortone 1. 5, fatto proprio dal deputato Sangiorgio, nel testo così integrato.

Il deputato Giovanni MEO ZILIO raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1. 9, che prevede la riduzione da quindici a dieci del numero massimo di posti di dottorato attivabili: per esperienza ritiene di poter affermare che il rapporto ottimale sia di 1 a 10.

Dopo che il deputato Stefano PASSIGLI ha dichiarato, in relazione all'emendamento Meo Zilio 1. 9, di ritenere preferibile che sia stabilito il numero minimo di posti piuttosto che il numero massimo, proponendo il numero minimo di 5, il deputato Gianni Francesco MATTIOLI rileva che, a fronte di un diverso numero di specializzazioni nei vari campi, occorre mantenere il massimo di flessibilità e quindi appare preferibile, su questo punto, la formulazione originaria del comma 3 dell'articolo 1.

Il relatore Antonio RUBERTI osserva che se all'articolo 2 si dovrà prevedere che il titolo di dottore di ricerca sia riferito a grandi aree disciplinari, non parcellizzate, allora il numero minimo di tre posti appare poco realistico. Presenta pertanto il seguente emendamento, che va incontro a esigenze emerse nel dibattito:

✱ Al comma 3 sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.

1. 21.

Il relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1. 21 del relatore; approva quindi l'emendamento 1. 20 del relatore, risul-

tando pertanto precluso l'emendamento Mattioli 1. 7. Delibera inoltre di accantonare l'emendamento Sangiorgio 1. 14.

Il deputato Giovanni MEO ZILIO invita la Commissione ad approvare il suo emendamento 1. 10, sottolineando l'esigenza di permettere a chi ritenga di possedere i titoli scientifici per presentarsi alle prove di dottorato di poterlo fare. Ritiene che tale possibilità sia opportuna nell'interesse della ricerca scientifica.

Il deputato Gianni Francesco MATTIOLI rileva, concordando con il relatore, che chi possiede i necessari requisiti già può accedere alla carriera accademica. In questo caso invece si tratta dell'esame finale di un corso, o, in altri termini, la prova conclusiva di un apposito training che si è svolto nel corso.

Il deputato Giovanni PACIULLO, dichiarando di concordare con il deputato Mattioli, ritiene che sia da escludere comunque la possibilità di ammettere candidati privi di laurea. E tuttavia si potrebbe recuperare lo spirito della proposta contenuta nell'emendamento 1. 10 nel senso di prevedere, ad esempio, che un neolaureato il quale abbia svolto un'esperienza di studio all'estero possa accedere alle prove di dottorato.

Il deputato Stefano PASSIGLI condivide le osservazioni del deputato Mattioli, sottolineando che l'esame finale del corso di dottorato è il coronamento di un iter formativo. Invita pertanto il deputato Meo Zilio a ritirare il suo emendamento, ritenendo che delle preoccupazioni di cui l'emendamento si fa portatore si potrebbe tener conto al comma 1 dell'articolo 4.

Dopo che il deputato Maria Luisa SANGIORGIO ha dichiarato di concordare con le osservazioni testé formulate in relazione all'emendamento 1. 10, il deputato Giovanni MEO ZILIO non insiste per la votazione del suo emendamento 1. 10, che si riserva di ripresentare allorché si passerà all'esame dell'articolo 4.

Dopo che il deputato Nadia MASINI ha dichiarato l'astensione del suo gruppo sull'emendamento 1. 19 del relatore, non ritenendolo pienamente convincente, la Commissione approva l'emendamento 1. 19 del relatore.

Il Presidente Rodolfo CARELLI, constatando l'assenza del deputato Poli Bortone, dichiara decaduto il suo emendamento 1. 6.

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,20.

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 24 settembre 1992, ore 10. — Presidenza del Vicepresidente Nando DALLA CHIESA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Rossella Artioli.

Proposta di legge:
RUBERTI: Disposizioni sul dottorato di ricerca (1197).
(Parere della I, della V e della XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge.

Il Presidente Nando DALLA CHIESA ricorda che nella seduta del 17 settembre scorso sono stati esaminati gli emendamenti all'articolo 1 della proposta di legge. È stato peraltro accantonato l'emendamento Dalla Chiesa 1. 15, mentre si è deciso di riferire all'articolo 2 gli emendamenti Passigli 1. 2, Poli Bortone 1. 4 e Sangiorgio 1. 14, i quali assumono pertanto la seguente nuova numerazione: Pas-

Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ogni triennio, con proprio decreto, sentito il consiglio universitario nazionale, tenuto conto della relazione triennale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica e del piano triennale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168:

a) definisce l'elenco dei titoli di dottore di ricerca rilasciabili;

b) individua i dipartimenti abilitati al rilascio dei titoli di cui alla lettera a);

c) individua il fabbisogno delle grandi aree disciplinari, per le quali sono attivabili i corsi di dottorato.

2. 16.

Il Relatore.

Al comma 1 dopo la parola: rilasciabili aggiungere le seguenti: e quali università sono abilitate a rilasciarli individualmente, e quali solo nell'ambito di consorzi con altre università italiane e straniere.

2. 1.

Passigli.

Al comma 1, dopo la parola: rilasciabili aggiungere le seguenti: e quali dipartimenti sono abilitati a rilasciarli individualmente e quali solo nell'ambito di consorzi con altre strutture pubbliche di ricerca italiane e straniere.

2. 27.

Vendola.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Nella definizione dell'elenco dei titoli di dottore di ricerca rilasciabili, il Ministro tiene conto del principio dell'autonomia delle Università.

2. 22.

Scalia, Leccese.

Sostituire i commi 2, 3, 4, 5, con i seguenti:

2. Entro il 30 aprile dell'anno antecedente a quello di inizio dei corsi, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica comunica alle università il numero complessivo dei posti assegnati a ciascuna area e delle borse di studio, tenendo conto delle esigenze di sviluppo delle ricerca scientifica e della disponibilità di fondi da iscrivere nello stato di previsione a legislazione vigente per l'esercizio finanziario relativo all'anno in cui dovranno essere attivati i corsi.

Entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di inizio dei corsi le università comunicano al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica i corsi di dottorato che intendono attivare

e i relativi posti, correndo la comunicazione con l'indicazione delle strutture e dei mezzi finanziari impiegati.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, autorizza le università ad attivare i corsi di dottorato assegnando a ciascuna di esse borse di studio non inferiori ai 2/3 dei posti previsti.

4. Il regolamento didattico di ateneo, di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, disciplina i criteri e le procedure per l'attivazione dei corsi, le modalità di accesso anche di coloro che possono partecipare senza borsa di studio, la composizione delle commissioni per l'esame di ammissione e per quelli finali, nonché la composizione del collegio dei docenti di cui all'articolo 5 che deve coordinare le attività formative e di ricerca.

2. 10

Sangiorgio, Masini, Longo, Mancina.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il regolamento didattico di ateneo, di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, disciplina anche i criteri e le procedure per l'attivazione dei corsi, nonché la composizione del collegio dei docenti di cui all'articolo 5, che deve coordinare le attività formative e di ricerca. L'accesso al dottorato avviene con concorso pubblico per esami, secondo modalità determinate dal regolamento didattico di ateneo. Le commissioni per l'esame di ammissione sono composte da tre docenti di ruolo, di cui il presidente è estratto a sorte su una rosa di tre docenti dell'area disciplinare cui si riferisce il corso, designati dal consiglio universitario nazionale; e due estratti a sorte tra sei docenti designati dal consiglio di dipartimento interessato. La commissione per l'esame finale è composta annualmente, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per ogni gruppo di discipline, da tre docenti di ruolo di cui due ordinati e un associato, estratti, a sorte su una rosa di docenti delle materie comprese nel gruppo stesso, designata in numero triplo dal consiglio universitario nazionale.

2. 28.

Vendola.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: L'ammissione al corso di studio e di ricerca si consegue attraverso il superamento di un apposito concorso, indetto con decreto del rettore articolato in una prova scritta ed un colloquio, secondo le modalità fissate nel bando di concorso.

2. 3.

Poli Bortone.

Al comma 2, dopo le parole: modalità di accesso aggiungere le seguenti: con procedure concorsuali.

2. 17.

Il Relatore.

Al comma 2, dopo le parole: di ricerca aggiungere le seguenti: le convenzioni con le strutture di ricerca, di cui all'articolo 1,

comma 2, regoleranno la partecipazione dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca appartenenti alle due fasce differenziali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre ..., n. 568, all'elettorato attivo e passivo per la composizione delle commissioni per l'esame di ammissione.

2. 12.

Sbarbati Carletti.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le commissioni per l'esame di ammissione e per quelli finali saranno comunque composte in maniera da assicurare una presenza maggioritaria di commissari esterni all'Università titolare del programma di dottorato. Tali commissari esterni verranno scelti per sorteggio tra i docenti di ruolo e ricercatori confermati delle università e degli enti pubblici di ricerche afferenti ai raggruppamenti disciplinari indicati dall'Università titolare del programma.

2. 23.

Passigli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. La prova conclusiva sarà valutata, ai fini del rilascio del titolo da una commissione presieduta dal presidente del collegio dei docenti di cui all'articolo 5, e composta almeno per la metà da membri esterni al collegio stesso da sorteggiarsi tra professori di ruolo, provenienti da aree disciplinari attinenti al titolo, di altre università italiane e straniere. Le modalità di formazione degli elenchi dei docenti, da sorteggiare, sono definite con decreto del Ministro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. 26.

Sangiorgio, Masini, Longo, Mancina.

Al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nella composizione delle commissioni va comunque prevista la presenza del direttore del corso, di tre docenti ordinari e di un associato a larga rappresentanza nominale. Può essere prevista la presenza di membri di università straniere.

2. 4.

Poli Bortone.

All'articolo 2, comma 2, sostituire la parola: presenza con le parole: possibilità della presenza.

2. 5.

Meo Zilio.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I laureati col massimo dei voti, che da non più di cinque anni abbiano conseguito, col massimo dei voti, un diploma di perfezionamento rilasciato da una delle scuole di perfezionamento annesso alle facoltà universitarie della Repubblica, sono ammessi senza concorso a frequentare corsi di dottorato.

2. 2.

Poli Bortone.

corredando la comunicazione con l'indicazione delle strutture e dei mezzi finanziari impiegati.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, autorizza le università ad attivare i corsi di dottorato, assegnando a ciascuna di esse borse di studio non inferiori ai due terzi dei posti previsti.

2. 29.

Vendola.

Al comma 3, dopo le parole: le università aggiungere le seguenti: che abbiano strutture dipartimentali abilitate ai sensi del comma 1.

2. 18.

Il Relatore.

Al comma 3, dopo la parola: tecnologica aggiungere le seguenti: le convenzioni con le strutture di ricerca di cui all'articolo 1, comma 2.

2. 15.

Sbarbati Carletti.

All'articolo 2, comma 3, sostituire la parola impiegati con la parola disponibili

2. 6.

Meo Zilio.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il Ministro per l'università e la ricerca scientifica, di concerto col Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio nazionale universitario, con proprio decreto fissa annualmente i contingenti di corsi da attribuire a ciascun dipartimento, in relazione alle capacità effettive dell'università richiedente in termini di strutture e mezzi finanziari ed in considerazione delle necessità di riequilibrio territoriale della ricerca. Nel caso di immediata comunicazione alle università entro il 31 maggio di ogni anno si deve intendere confermato il decreto dell'anno precedente.

2. 25 (ex 1. 4).

Poli Bortone.

Al comma 4, dopo le parole: sviluppo della ricerca scientifica aggiungere le seguenti: anche in base alle convenzioni con le strutture di ricerca di cui all'articolo 1 comma 2.

2. 13.

Sbarbati Carletti.

Al comma 4, dopo le parole: ricerca scientifica e tecnologica aggiungere le seguenti: tenuto conto del decreto di cui al comma 1.

2. 19.

Il Relatore.

All'articolo 2, comma 4, sopprimere le parole: ed in considerazione della necessità di riequilibrio della ricerca fra nord e sud.

2. 7.

Meo Zilio.

Al comma 4, sostituire le parole: riequilibrio della ricerca fra nord e sud con le seguenti: assicurare una equilibrata offerta disciplinare e territoriale.

2. 20.

Il Relatore.

Al comma 5, sostituire la parola attivano con le seguenti: pongono in essere tutte le azioni, inclusa la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 2, per attivare.

2. 14.

Sbarbati Carletti.

Sopprimere il comma 6.

2. 11.

Sangiorgio, Masini, Longo, Mancina.

All'articolo 2, comma 6, sopprimere la parola: eccezionalmente.

2. 8.

Meo Zilio.

Al comma 6, sostituire le parole: di altre università con le parole: di più dipartimenti anche di altre università.

2. 9.

Meo Zilio.

Avverte altresì che il relatore ha presentato il seguente ulteriore emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ogni triennio, con proprio decreto, sentito il consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, tenuto conto della relazione triennale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica e del piano triennale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168:

a) determina il fabbisogno delle grandi aree disciplinari per le quali sono attivabili i corsi di dottorato.

b) Individua le università abilitate al rilascio dei titoli di dottore di ricerca nelle grandi aree disciplinari di cui al punto a).

2. Il regolamento didattico di ateneo, di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, disciplina anche i criteri e le procedure per l'attivazione dei corsi, le modalità di accesso con procedure concorsuali, criteri per il differimento non superiore comunque a due anni dalla prova conclusiva, la composizione delle commissioni per l'esame di ammissione e per quelli finali, nonché la composizione del collegio dei docenti di cui all'articolo 5 che deve coordinare le attività formative e di ricerca.

Nella Composizione delle commissioni per l'esame finale va comunque prevista la presenza in maggioranza di professori di altre università e di ricercatori di enti di ricerca, anche stranieri, scelti dalle università da elenchi, definiti con decreto del Ministro, su indicazione del CUN e del CNST, per ciascuna area disciplinare.

3. Le università, abilitate al rilascio dei

titoli di dottore di ricerca, tenuto conto del fabbisogno delle grandi aree disciplinari, con decreto del Rettore, attivano i corsi di dottorato in relazione alle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci. Le università, per comprovate esigenze organizzative possono altresì attivare i corsi di dottorato in concorso con altre università, sempreché tali università siano abilitate ai sensi del comma 1.

2. 30.

Il Relatore.

A tale emendamento sono riferiti i seguenti subemendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: tenuto conto della relazione triennale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica aggiungere le seguenti: , della necessità di riequilibrio territoriale della ricerca.

0. 2. 30. 3.

Poli Bortone, Rositani, La Russa.

Al comma 1 lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: in relazione alle capacità effettive dell'Università richiedente in termini di strutture e mezzi finanziari ed in considerazione della necessità di riequilibrio territoriale della ricerca.

0. 2. 30. 4.

Poli Bortone, Rositani, La Russa.

Al comma 2 sostituire il secondo periodo con il seguente:

Le commissioni per l'esame di emissione e per quelli finali sono nazionali e sono composte da cinque estratti a sorte fra i professori di ruolo ed i ricercatori confermati appositamente al gruppo di discipline sui si riferisce il corso. Per l'esame finale va comunque previsto la presenza in maggioranza di professori di altre università. Possono altresì a fronte delle commissioni ricercatori di enti di ricerca, anche stranieri, scelti dalle università da elenchi, definiti con decreto del Ministro, sull'indicazione del CUN e del CNST.

0. 2. 30. 5.

Poli Bortone, Rositani, La Russa.

Al comma 3 dopo le parole: attivano i corsi di dottorato in relazione aggiungere le seguenti: alle disponibilità di strutture ed.

0. 2. 30. 2.

Poli Bortone, Rositani, La Russa.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. I finanziamenti destinati allo svolgimento dei corsi di dottorato devono essere esclusivamente utilizzati per lo svolgimento di detti corsi e per l'attività formative e di ricerca del dottorando.

0. 2. 30. 1.

Poli Bortone, Rositani, La Russa.

Il relatore Antonio RUBERTI (gruppo del PSI) sottolinea che il testo dell'articolo 2 come riformulato dal suo emendamento 2. 30 modifica in modo sostanziale il testo originario.

A questo riguardo fa presente che l'articolo 8 della proposta di legge prevede

una disciplina transitoria in materia di dottorato di ricerca in attesa dell'entrata in vigore della nuova normativa di attuazione dei principi di autonomia delle università. Poiché però il Governo ha sollecitato la Commissione a anticipare tali principi di autonomia già nella proposta di legge concernente il dottorato, ha cercato di individuare una possibile soluzione, contenuta per l'appunto nell'emendamento 2. 30, che anticipando i principi automobilistici supera il problema della fase transitoria.

Uno degli obiettivi fondamentali dell'autonomia universitaria è quello di eliminare - come del resto avviene già all'estero - il vincolo di destinazione dei fondi, in modo che gli stanziamenti di bilancio destinati alla copertura delle borse di studio universitarie, ivi compresa quella da assegnare per il dottorato di ricerca, confluiscono nel capitolo riguardante il contributo di funzionamento da erogare complessivamente senza che ne sia predeterminata la destinazione e lasciando quindi all'autonomia delle università la decisione relativa all'utilizzo delle risorse assegnate. In questo senso si muove una sua proposta di modifica al successivo articolo 8 della proposta di legge.

Un altro profilo dell'autonomia è quello normativo: in Italia non vi è stata mai negli atenei autonomia sui titoli da conferire, essendo invece stata l'autonomia limitata alle sole modalità di organizzazione dei corsi. L'innovazione importante contenuta nel suo emendamento 2. 30 è che l'attivazione dei corsi di dottorato verrà stabilita dai singoli atenei, i quali tra l'altro potranno anche decidere se consorzarsi oppure no. A questo riguardo ha però previsto due forme di cautela o, per meglio dire di garanzia: da un lato una garanzia *ex ante* in base alla quale spetta al ministro, sentito il consiglio universitario nazionale e il consiglio nazionale della scienza e della tecnologia conferire l'abilitazione alle università a rilasciare i titoli di dottore di ricerca; in secondo luogo, una garanzia *ex post*, in base alla quale la Commissione preposta alla valutazione dell'esame finale non è composta solo da docenti locali bensì in prevalenza da membri esterni. In tal modo, da un lato si dà l'abilitazione delle università al rilascio dei titoli e dall'altro si approntano strumenti per verificare la qualità dell'attività svolta. La sua proposta esclude il ricorso al sorteggio nella composizione delle commissioni al fine di evitare la deresponsabilizzazione che ne deriverebbe: ha quindi pensato a un meccanismo di tipo misto che prevede la formazione di elenchi per ciascuna area disciplinare, ai quali le università potranno attingere per costituire le commissioni d'esame, snellendo così le attuali procedure.

Preannuncia sin d'ora di aver predisposto un emendamento modificativo dell'articolo 3 che prevede il rinvio alla legge n. 398 del 1989 concernente le borse di studio - entrata in vigore successivamente alla predisposizione, nella scorsa legislatura, del testo originario della proposta di legge sul dottorato - e che consente quindi di semplificare il testo dello stesso articolo 3.

In conclusione, ritiene che in questa fase di esame in sede referente non sia produttivo perseguire il massimo del perfezionamento, lasciando eventuali e ulteriori emendamenti al momento in cui la proposta di legge sarà esaminata in sede legislativa. Ciò che è importante è che vi sia ora una impalcatura di fondo del testo, sulla quale appare possibile conseguire un

accordo.

Il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Rossella ARTIOLI dichiara la soddisfazione del governo per l'andamento del dibattito, che ha fatto emergere molti punti interessanti. Ritiene, in particolare, di estremo rilievo che nel primo testo normativo che la Commissione si avvia ad approvare si creino i presupposti per il conseguimento dell'obiettivo primario della nuova legislatura nel settore dell'università, che consiste nell'approvazione della legge sull'autonomia universitaria sotto il triplice profilo dell'autonomia finanziaria, normativa e organizzativa. Pur osservando che forse si sarebbe potuto fissare degli *standards* ai quali le università potrebbero richiamarsi nel decidere l'attivazione dei corsi, ritiene che comunque il taglio autonomistico data dal relatore con la presentazione del suo emendamento 2. 30 sia di grande importanza.

Il deputato Gianni Francesco MATIOLI (gruppo dei verdi) esprime ammirazione per lo sforzo effettuato dal relatore, che con il suo emendamento 2.30 introduce una vera autonomia nelle università. Annuncia pertanto il ritiro dei suoi emendamenti all'articolo 2, invitando peraltro il relatore a valutare se, in conseguenza della presentazione dell'emendamento 2. 30, non si debba prevedere la soppressione del comma 2 dell'articolo 5.

Il deputato Stefano PASSIGLI (gruppo repubblicano) si compiace per lo sforzo fatto dal relatore che consente di superare molte delle proposte emendative presentate all'articolo 2. Peraltro, in relazione al comma 2 dell'emendamento 2. 30 del relatore, concernente le modalità di formazione delle commissioni per l'esame finale, osserva che dal precedente dibattito era emersa l'esigenza che tali commissioni non fossero l'esclusiva espressione delle università che rilasciano il titolo di dottorato. Il meccanismo suggerito dal relatore prevede la formazione di appositi elenchi all'interno dei quali le università possano scegliere i componenti delle commissioni. Ritenendo però che per tale via non sarebbe assicurata la necessaria imparzialità nella formazione della Commissione, propone di prevedere in sede locale il sorteggio da parte delle università nell'ambito degli elenchi definiti su scala nazionale.

Il deputato Giovanni MEO ZILIO (gruppo della lega nord) dà atto al relatore di aver proceduto a una coraggiosa riformulazione dell'articolo 2. Nel dare altresì atto al Governo di essersi fatto parte diligente affinché nel testo del provvedimento fossero inseriti richiami all'autonomia universitaria, ritiene che ciò sia il segno che il governo sta finalmente abbandonando l'impostazione centralistica a favore di un'impostazione autonomistica. Condivide pertanto il contenuto dell'emendamento 2. 30 del relatore, rilevando inoltre come il necessario corollario autonomistico sia costituito dalla preannunciata proposta del relatore di modificare l'articolo 8, volta a consentire che le singole università dispongano di proprie risorse da utilizzare autonomamente in un'ottica quindi di effettiva autonomia finanziaria. Dopo aver dichiarato di concordare con la soluzione prospettata dal deputato Passigli circa il meccanismo di composizione delle commissioni per l'esame finale, ritiene che la comma 3 dell'emendamento 2. 30 sarebbe

preferibile sostituire le parole « in concorso con altre università » con le parole « in concorso con più dipartimenti anche di altre università ». Ritira pertanto i suoi emendamenti all'articolo 2, ad eccezione dell'emendamento 2. 9, che intenderebbe trasformare in subemendamento all'emendamento 2. 30 del relatore.

Il deputato Giovanni PACIULLO (gruppo della DC) apprezza il tentativo del relatore di coniugare la disciplina del dottorato di ricerca con i principi dell'autonomia universitaria. Dopo aver osservato che su questa base si potrebbe pervenire ad una rapida conclusione dell'esame in sede referente, ritiene che la questione degli *standards* sollevata dal sottosegretario Artioli sia di fatto già realizzabile in quanto l'individuazione delle grandi aree disciplinari di cui al comma 1 lettera a) dell'emendamento 2. 30 del relatore è il presupposto per l'abilitazione al rilascio dei titoli, di cui alla lettera b) del medesimo comma. Osserva inoltre che se si è voluto superare il meccanismo del sorteggio con l'obiettivo di evitare la deresponsabilizzazione, l'inconveniente rimarrebbe se, come propone il deputato Passigli, si applicasse tale meccanismo a livello locale. Ritiene perciò preferibile la formulazione proposta dall'emendamento 2. 30 del relatore.

Il Presidente Nando DALLA CHIESA apprezza la riformulazione dell'articolo 2 come proposto dall'emendamento 2. 30 del relatore e si associa alla considerazione del deputato Passigli, rilevando che per evitare situazioni di scambio tra una università e un'altra si dovrebbe ricorrere in sede locale alla rotazione dei componenti delle commissioni o, meglio ancora, al sorteggio.

Il deputato Maria Luisa SANGIORGIO (gruppo del PDS) condivide il contenuto dell'emendamento 2. 30 del relatore, che di fatto comporta l'introduzione di un inizio di processo autonomistico in ambito universitario. Oltretutto la disposizione concernente la composizione delle commissioni va oltre quanto proposto dal suo gruppo negli emendamenti presentati, pur se condivide le considerazioni svolte dal deputato Passigli in ordine al meccanismo di scelta dei componenti delle commissioni in sede locale. Annuncia pertanto il ritiro degli emendamenti del proprio gruppo all'articolo 2, intendendo però sottolineare un importante problema politico connesso alla preannunciata modifica al successivo articolo 8, concernente la riconduzione dei fondi destinati alle borse di studio nel capitolo relativo al contributo di funzionamento. Se, in linea di principio, tale modifica appare senz'altro condivisibile, la pratica attuazione della norma rischia di rimanere lettera morta, in quanto nella situazione attuale, con le ben note difficoltà di ordine finanziario, potrebbero addirittura venir meno gli stanziamenti destinati alle borse di studio: ecco perché l'emendamento 2. 10 presentato dal gruppo del PDS — che, come già detto, ritira in questa sede, ma si riserva di presentare successivamente — espressamente prevede che a ciascuna università siano assegnate borse di studio non inferiori ai due terzi dei posti di dottorato previsti. Ritiene quindi che la scelta autonomistica nei termini in cui viene prospettata in relazione all'articolo 8 rischi di non preordinare le necessarie garanzie che i corsi di dottorato non debbano essere sospesi a causa della mancanza di fondi.

Se dunque l'autonomia significasse scaricare ogni responsabilità e ogni onere sulle università senza le necessarie garanzie, si rischierebbe di lasciare le università allo sbaraglio, facendo di fatto fallire l'intera operazione di introduzione di principi autonomistici all'interno dell'università.

Il deputato Adriana POLI BORTONE (gruppo del MSI-destra nazionale) si dichiara complessivamente d'accordo con la proposta contenuta nell'emendamento 2. 30 del relatore, pur con alcune osservazioni tradotte in alcuni subemendamenti da lei presentati. In particolare, per quanto attiene alla composizione della Commissione, dichiara di non concordare sulla procedura prevista dall'emendamento 2. 30 del relatore, in quanto, pur accettando che la maggioranza dei componenti sia di altre università, sarebbe meglio stabilire il numero dei componenti nonché fissare i criteri per la formazione degli elenchi, in modo da evitare il rischio che non vi sia imparzialità. Inoltre, al comma 3 dell'emendamento 2. 30 occorrerebbe prevedere di riportare l'attivazione del corso di dottorato non solo alle risorse finanziarie disponibili, ma anche alle disponibilità di struttura.

Il deputato Tiberio CECERE (gruppo della DC), nell'esprimere apprezzamento sulla proposta di riformulazione dell'articolo 2 presentata dal relatore, osserva che al comma 1, lettera a) dell'emendamento 2. 30 dovrebbero essere inserite le parole « assicurare una equilibrata disciplina e territoriale », come del resto già proposto dall'emendamento 2. 30 del relatore. Quanto alla composizione delle commissioni, concorda sulla previsione che la maggioranza dei componenti appartenga ad altre università, ritenendo che la scelta della maggioranza dei componenti dovrebbe spettare al Ministero, mentre la minoranza dovrebbe essere lasciata alle singole università. Dichiara infine di condividere le preoccupazioni manifestate dal deputato Sangiorgio.

Il deputato Franco LONGO (gruppo del PDS), nell'osservare che il relatore ha raccolto una importante sfida proponendo un nuovo testo dell'articolo 2 che si muove in senso accentuatamente autonomistico, manifesta il dubbio che tutto ciò sia in realtà frutto di demagogia. Ad esempio, l'uso del termine « fabbisogno » alla lettera a) del comma 1 risulta un po' ambiguo, anche perché è difficile comprendere come nella realtà potrà funzionare il meccanismo di adeguamento dei corsi attivabili al fabbisogno prefissato. Bisogna pertanto individuare una strumentazione che garantisca maggiormente il conseguimento dei risultati previsti.

Il relatore Antonio RUBERTI, rispondendo al deputato Meo Zilio, osserva che all'articolo 1, nel testo modificato, già è espressamente previsto che i corsi posano svolgersi presso strutture dalla stessa o di altre università. Ritiene inoltre che al comma 2 del suo emendamento 2. 30 si potrebbe prevedere, come suggerito dal deputato Passigli, di procedere alla scelta dei componenti delle commissioni in sede locale mediante sorteggio, mentre al comma 3 si potrebbe riportare l'attivazione dei corsi non solo alle risorse finanziarie ma anche alle risorse strutturali disponibili; quanto inoltre alla proposta del deputato Cecere, al comma 1 potrebbe essere richiamata la necessità di assicurare

una equilibrata offerta disciplinare e territoriale al momento della emanazione del decreto ministeriale. Per quanto attiene alle considerazioni svolte dal deputato Sangiorgio, ricorda che fu lo stesso gruppo del PDS chiedere che le appostazioni finanziarie fossero ricondotte a poche voci e quindi l'obiezione mossa ai rischi che potrebbero venire dall'accorpamento dei fondi destinati alle borse di studio nel capitolo relativo al contributo di funzionamento dovrebbero valere anche per l'eventuale accorpamento di altre voci, quali ad esempio quelle relative ai lettori, ai professori a contratto, eccetera. Tuttavia, la conseguenza del prospettato accorpamento consiste nel lasciare alle università una carta di credito che spetterà a loro gestire; in altre parole, significa affrontare una vera e propria scommessa. La scelta autonomistica va operata tenendo conto che, ai sensi del comma 3 del suo emendamento 2. 30, le università attiveranno i corsi del dottorato in relazione al fabbisogno delle grandi aree disciplinari: proprio perché oggi il Consiglio universitario nazionale continua a prevedere corsi di dottorato nelle materie umanistiche, dove il fabbisogno effettivo in realtà non sussiste, sarà bene verificare come potrà concretamente funzionare il nuovo meccanismo demandato alla libera decisione delle università. Certo, la politica di trasferimento delle risorse richiederebbe appositi indici per valutare l'entità delle risorse da trasferire e individuare i destinatari di tali risorse, ma in un sistema che si propone di essere autonomistico si potrebbe procedere mediante accordi di programma tra il Ministero e le università. Se quindi si vuole anticipare l'autonomia universitaria già in questa sede, occorre cominciare a correre qualche rischio per rompere un cerchio dal quale diversamente non si riuscirebbe ad uscire. Non è quindi questione di demagogia, come scommessa sulle nuove responsabilità che dal sistema autonomistico deriveranno alle singole università.

Quanto alla composizione delle commissioni d'esame, non condivide l'impostazione di chi intende introdurre troppe prescrizioni per via legislativa senza invece rimandare ai regolamenti: con lo strumento legislativo conviene limitarsi a fornire gli indirizzi, evitando il vizio centralistico proprio della legislazione universitaria degli anni '80 e lasciando pertanto il massimo di autonomia organizzativa agli atenei.

Dopo che il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Rossella ARTIOLI ha concordato sostanzialmente con le considerazioni testé svolte dal relatore, il deputato Stefano PASSIGLI osserva che, se è condivisibile il richiamo all'equilibrio territoriale, non altrettanto pacifico appare il concetto di equilibrio disciplinare, in quanto rischia di risultare in contraddizione con il richiamo al fabbisogno delle grandi aree disciplinari determinato sulla base di criteri di programmazione.

Detto che il relatore Antonio RUBERTI ha osservato che l'obiettivo non deve essere quello di fotografare la situazione bensì — e in questo senso si potrebbe introdurre una opportuna integrazione al comma 2 del suo emendamento 2. 30 — di perseguire l'equilibrio disciplinare, il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Rossella ARTIOLI rileva che non vi è la necessità di esplicitare nel testo alcun richiamo all'e-

quilibrio disciplinare e territoriale, in quanto le relative indicazioni sono già contenute nei documenti triennali in materia di ricerca e di università espressamente citati al comma 1 dell'emendamento 2. 30 del relatore.

Dopo che il deputato Giovanni MEO ZILIO ha dichiarato di concordare con il rappresentante del Governo, il relatore Antonio RUBERTI ritiene che in questa fase si potrebbe omettere tale riferimento, salvo poi riproporlo una volta che il provvedimento sia trasferito in sede legislativa.

Il deputato Tiberio CECERE non comprende perché non si possa già in questa fase richiamare nel testo la necessità dell'equilibrio disciplinare e territoriale, cui del resto fa riferimento l'emendamento 2. 20 del relatore.

Il relatore Antonio RUBERTI, nel ritirare gli altri emendamenti da lui presentati all'articolo 2, sottopone alla Commissione la seguente nuova formulazione del suo emendamento 2. 30, che reca anche talune modifiche di carattere tecnico rispetto al testo originario:

✱ Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ogni triennio, con proprio decreto, sentito il consiglio universitario nazionale e il CNST, tenuto conto della relazione triennale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica e del piano triennale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168:

a) determina il fabbisogno delle grandi aree disciplinari per le quali sono attivabili i corsi di dottorato;

b) individua le università abilitate al rilascio dei titoli di dottore di ricerca nelle grandi aree disciplinari di cui al punto a/.

2. Il regolamento didattico di ateneo, di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, disciplina anche i criteri e le procedure per l'attivazione dei corsi, le modalità di accesso con procedure concorsuali, criteri per il differimento non superiore comunque a due anni dalla prova conclusiva, la composizione delle commissioni per l'esame di ammissione e per quelli finali, nonché la composizione del collegio dei docenti di cui all'articolo 5 che deve coordinare le attività formative e di ricerca.

Nella composizione delle commissioni per l'esame finale va comunque prevista la presenza in maggioranza di professori di altre università e di ricercatori di enti pubblici di ricerca appartenenti alle due fasce differenziate di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, anche stranieri, scelti per sorteggio dalle università da elenchi, definiti con decreto del Ministro, su indicazione del CUN e del CNST, per ciascuna area disciplinare.

3. Le università, abilitate al rilascio dei titoli di dottore di ricerca, tenuto conto del fabbisogno delle grandi aree disciplinari, con decreto del Rettore, attivano i corsi di dottorato in relazione alle risorse strutturali finanziarie disponibili nei propri bilanci. Le università, per comprovate esigenze organizzative possono altresì attivare i corsi di dottorato in concorso con

altre università, sempreché tali università siano abilitate ai sensi del comma 1

2. 30. (nuova formulazione).

Il Relatore.

Invita i presentatori a ritirare il subemendamento 0. 2. 30. 3, tre il subemendamento 0. 2. 30. 4, risulta superato dalla riformulazione del suo emendamento 2. 30; si dichiara contrario al subemendamento 0. 2. 30. 5, mentre il subemendamento 0. 2. 30. 2, risulta anch'esso superato dalla riformulazione del suo emendamento 2. 30. L'approvazione del suo emendamento 2. 30 farebbe naturalmente decadere gli altri emendamenti all'articolo 2 che non siano stati ritirati.

Il deputato Adriana POLI BORTONE insiste per la votazione del suo emendamento 0. 2. 30. 3.

I deputati Giovanni MEO ZILIO e Stefano PASSIGLI si dichiarano contrari, mentre i deputati Gianni Francesco MATTIOLI e Tiberio CERERE si dichiarano favorevoli.

La Commissione respinge il subemendamento 0. 2. 30. 3.

Il deputato Adriana POLI BORTONE ritira i suoi subemendamenti 0. 2. 30. 4 e 0. 2. 30. 2, raccomandando l'approvazione del suo subemendamento 0. 2. 30. 5, che è ben lungi dal negare - come sembrava invece paventare il relatore - l'autonomia delle università.

Dopo dichiarazioni di voto contrario dei deputati Gianni Francesco MATTIOLI, Giovanni MEO ZILIO e Maria Luisa SANGIORGIO, la Commissione respinge il subemendamento 0. 2. 30. 5.

Il Presidente Nando DALLA CHIESA avverte che è stato presentato il seguente ulteriore subemendamento:

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

In tal caso le eventuali convenzioni fra gli atenei interessati potranno integrare le prescrizioni del regolamento didattico dell'ateneo che rilascerà il diploma

0. 2. 30. 6.

Passigli.

Il deputato Stefano PASSIGLI, illustrando il suo subemendamento, ritiene necessario che a seguito di convenzioni tra gli atenei si proceda a integrare il regolamento didattico dell'ateneo che rilascerà il diploma. Ciò al fine di assicurare il necessario coordinamento tra gli atenei interessati.

Il relatore Antonio RUBERTI giudica corretta l'esigenza prospettata dal deputato Passigli, ma osserva che gli organismi preposti a stipulare le convenzioni sono diversi da quelli ai quali è demandata la facoltà di modificare i regolamenti didattici. Propone, pertanto, di modificare il subemendamento nel senso di sostituire la parola « integrare le » con le parole « prevedere l'integrazione delle ».

Dopo interventi dei deputati Galileo GUIDI (gruppo del PDS) e Nadia MASINI (gruppo del PDS), il deputato Stefano PASSIGLI riformula nei seguenti termini il suo subemendamento:

* Le eventuali convenzioni tra gli atenei interessati potranno prevedere integrazioni dei rispettivi regolamenti didattici.

0. 2. 30. 6
(nuova formulazione)

Passigli.

Avendo il relatore Antonio RUBERTI espresso parere favorevole sul subemendamento 0. 2. 30. 6, nel testo riformulato, e dopo dichiarazione di voto favorevole del deputato Giovanni MEO ZILIO, la Commissione approva tale subemendamento.

Essendosi il relatore Antonio RUBERTI dichiarato contrario al subemendamento Poli Bortone 0. 2. 30. 1, il deputato Adriana POLI BORTONE, nell'osservare che il suo subemendamento 0. 2. 30. 1 mira a garantire determinati servizi nell'ambito dei corsi di dottorato, lo ritira ai fini della sua ripresentazione all'articolo 8.

La Commissione approva l'emendamento 2. 30 del relatore, nel testo riformulato, come modificato dal subemendamento approvato; risultano pertanto preclusi gli altri emendamenti all'articolo 2 non ritirati dai presentatori.

Il Presidente Nando DALLA CHIESA sospende brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle 11,50, è ripresa alle 12,5).

Il Presidente Nando DALLA CHIESA avverte che all'articolo 3 risultano presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, premettere le parole: Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 2.

3. 10.

Vendola.

* Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per garantire le attività di studio e di ricerca dei dottorandi.

3. 8.

Il Relatore.

Al comma 2, dell'emendamento 3. 15, sopprimere le parole da: salvo quanto previsto sino alla fine.

0. 3. 15. 1.

Poli Bortone, Rositani, La Russa.

Sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 con il seguente:

2. Per tali borse si applicano le norme comuni di cui all'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, salvo quanto previsto dal relativo comma 5 in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della presente legge.

3. 15.

Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole da: le misure minime delle borse fino alla fine del

comma, con le seguenti: la misura della borsa di studio.

* 3. 2.

Sangiorgio, Masini, Longo, Mancina.

Sostituire le parole da: le misure minime delle borse fino alla fine del comma, con le seguenti: la misura della borsa di studio.

* 3. 11.

Vendola.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi compreso il limite massimo di reddito familiare consentito ai fini dell'assegnazione stessa.

3. 1.

Meo Zilio.

Sopprimere il comma 3.

* 3. 9.

Il Relatore.

Sopprimere il comma 3.

* 3. 12.

Vendola.

Sopprimere il comma 3.

* 3. 3.

Sangiorgio, Masini, Longo, Mancina.

Al comma 4, sopprimere la parola: minima.

3. 4.

Sangiorgio, Masini, Longo, Mancina.

Al comma 4, sopprimere la parola: minima.

3. 13.

Vendola.

Al comma 5, sopprimere le parole: per lo stesso titolo.

3. 5.

Sangiorgio, Masini, Longo, Mancina.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il numero delle borse non può essere inferiore, tenuto conto dei consorzi interuniversitari, di quelle erogate alla data di approvazione della presente legge.

* 3. 6.

Sangiorgio, Masini, Longo, Mancina.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il numero delle borse non può essere inferiore, tenuto conto dei consorzi interuniversitari, di quelle erogate alla data di approvazione della presente legge.

* 3. 14.

Vendola.

Il relatore Antonio RUBERTI osserva che il suo emendamento 3. 15 è volto a

coordinare il testo della proposta di legge in esame con la legge n. 398 in materia di borse di studio; in particolare, viene richiamato l'articolo 6 facendo salvo invece quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo, che attiene ad una questione, quella dell'inserimento dei dottorandi in attività didattiche, sulla quale si dovrà tornare in sede di articolo 6 della proposta di legge in esame.

Il deputato Adriana POLI BORTONE non comprende appieno in senso del rinvio alla legge n. 398, in quanto tale rinvio rischia di escludere i borsisti dai benefici previdenziali, per questo ha presentato il subemendamento 0. 3. 15. 1.

Il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Rossella ARTIOLI chiede al relatore di valutare se l'attribuzione ai dottorandi di compiti nell'ambito delle attività didattiche non rischi di introdurre automatismi perversi anche sotto il profilo previdenziale.

Il relatore Antonio RUBERTI replica osservando che la separazione tra ricerca e didattica comporterebbe un impoverimento dei corsi di dottorato: il problema è quello di affidare ai dottorandi compiti di supporto alle didattiche escludendo le attività di docenza. Se poi il dottorando pretende di avere un posto stabile, è questione che dovrà essere valutata. Non comprende però perché solo l'inserimento di una attività didattica possa portare a forme di rivendicazione di benefici e perché non dovrebbe accadere altrettanto per l'inserimento in attività di ricerca.

Il Presidente Nando DALLA CHIESA, nel concordare con il relatore, si dichiara a favore dell'attribuzione al dottorando di compiti nell'ambito di attività seminariali; in tal modo non si astrae l'attività di ricerca dai processi in corso nelle università.

Dopo che il deputato Gianni Francesco Mattioli, pur concordando con il relatore, ha rilevato che la questione dell'impiego dei dottorandi nell'attività didattica si porrà nel successivo articolo 6, il deputato Maria Luisa SANGIORGIO ritiene di concordare sulla richiesta prospettata dal deputato Poli Bortone di sopprimere dall'emendamento 3. 15 del relatore le parole da « salvo quanto previsto » fino alla fine. Annuncia altresì il ritiro del suo emendamento 3. 6 ai fini della sua ripresentazione nell'ambito dell'articolo 8.

Dopo ulteriore intervento del sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Rossella ARTIOLI, il relatore Antonio RUBERTI propone la seguente riformulazione del suo emendamento 3. 15:

* Sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 con il seguente:

2. Per tali borse si applicano i commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398.

3. 15 (nuova formulazione).

Il relatore.

Esprime inoltre parer contrario sull'e-

emendamento Vendola 3. 10; osserva inoltre che gli altri emendamenti all'articolo 3 risulterebbero preclusi in caso di approvazione del suo emendamento 3. 15

Il Presidente Nando DALLA CHIESA constata l'assenza del presentatore dell'e

emendamento Vendola 3. 10; si intende che vi abbia rinunciato.

Il deputato Adriana POLI BORTONE ritira il suo subemendamento 0. 3. 15. 1.

La Commissione approva l'emendamento 3. 8 del relatore; approva quindi l'emendamento 3. 15 del relatore, nel testo riformulato. Risultano pertanto preclusi gli altri emendamenti all'articolo 3 non ritirati dai presentatori.

Il Presidente Nando DALLA CHIESA rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,40.

ATENEIO DI PALERMO E MAFIA

Lettera pubblicata da

MANIFESTO: "Palermo, ateneio a doppia faccia", 29 luglio 1992

STAMPA: "Università di Palermo, appello alle istituzioni", 1 agosto 1992

GIORNALE DI SICILIA: "Occorrono fatti concreti", 2 agosto 1992

Il Senato accademico dell'università di Palermo ha elaborato un documento in cui, tra l'altro, si chiede "una immediata assunzione di responsabilità a tutti i livelli e per ciascuna delle competenze in qualche modo coinvolte, anche fino alle dimissioni o destituzioni dei vertici preposti all'ordine pubblico ed all'amministrazione della giustizia, ivi compresi i ministri interessati" minacciando altrimenti le proprie dimissioni.

E' la prima volta che il Senato accademico dell'Università di Palermo prende una posizione dura nei confronti di responsabili delle istituzioni.

Ma per rendere più forte e credibile la posizione assunta, il Senato accademico avrebbe dovuto assumere a sua volta le proprie responsabilità nella gestione dell'ateneo, da anni carente sotto il profilo del rispetto delle regole e dell'efficienza. E' stata questa la richiesta degli studenti che hanno occupato le facoltà, dell'Assemblea di tutte le componenti e più recentemente di 59 membri (su 95) del Senato Accademico Integrato (composto da tutte le categorie universitarie) che hanno sottoscritto un documento in cui si afferma "l'esigenza di una svolta per assicurare un funzionamento e una gestione improntati a trasparenza, democrazia ed efficienza".

Nell'ateneo palermitano, a partire dai suoi organismi responsabili, occorre, dunque, un nuovo impegno quotidiano su fatti concreti che costituiscano, anche nei rapporti con l'esterno, un segnale di reale volontà di cambiamento in tale direzione.

In particolare, vanno immediatamente ridefiniti i rapporti con la Regione ed altri enti (finanziamenti per la ricerca e Policlinico) in modo da impedire da subito rapporti personali, pratiche clientelari e sprechi delle risorse.

Solo così sarà possibile evitare che la posizione assunta dal Senato accademico si riduca alla mera copertura, al suo interno e all'esterno, di operazioni trasformistiche e/o di facciata.

Palermo, 22 luglio 1992

Nunzio Miraglia
Fulvio Vassallo Paleologo

=====

"E' giunto il tempo, mi sembra, delle grandi decisioni e delle scelte di fondo. Non è più l'ora delle collusioni, degli attendismi, dei compromessi e delle furberie."

dal discorso pronunciato da Antonino Caponnetto
il 24 luglio 1992 ai funerali di Paolo Borsellino

VENERDI 27 NOVEMBRE

1992 a ROMA

ore 10 a Geologia

ASSEMBLEA

NAZIONALE

DEI

DOCENTI

(ordinari, associati, ricercatori)

UNIVERSITARI

L'Assemblea discuterà su:

legge sul dottorato di ricerca

rinnovo del Cun e del Cnr

criteri nazionali per il pagamento degli incarichi

iniziative e questioni organizzative

GIOVEDI 26 NOVEMBRE 1992 A ROMA

ALLE ORE 17 A GEOLOGIA

RIUNIONE DELL'ESECUTIVO PROVVISORIO IN VISTA

DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DOCENTI

Alla riunione possono partecipare tutti i docenti che lo vogliono